SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 7 ottobre 1996 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A6493

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 520.

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, al fine di dare attuazione alla sopravvenuta normativa comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* al regolamento (CE) n. 3093/1994 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.».

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, le parole: «citato regolamento (CEE) n. 594/1991, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/1992» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994» e all'articolo 4, comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 594/1991» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 3093/1994.».

Art. 2.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono sostituiti dal seguente:

«*3.* La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge cessano comunque il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. Per le modalità di cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, per gli usi essenziali e/o critici delle sostanze di cui alla tabella *B* relativamente ai quali sono concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma, nonché per le date fino alle quali è consentito l'utilizzo delle sostanze indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e impianti, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996.».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*5.* Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.».

Art. 3.

1. Al comma 8, lettera *i)*, dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le diposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 3093/1994 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea;».

2. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* delle modalità per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12.».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*1.* I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati

esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *i-bis)*, devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai Servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune".».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:

a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;

b) nei messaggi pubblicitari diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive.».

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi 2, 3, 4, 7 e 8, lettere *e)*, *f)* e *h)*, 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

Art. 6.

1. Sono autorizzati con decorrenza dall'anno 1996, la continuazione delle spese relative alle attività nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonché il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e ratificato con legge 23 agosto 1988, n. 393.

2. È autorizzata a decorrere dall'anno 1996, la continuazione delle spese connesse alle attività previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65.

3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0547

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. **521.**

Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia di assistenza e l'avvio di misure atte a favorire il graduale rimpatrio degli sfollati della ex Jugoslavia, accolti in Italia ai sensi del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

Considerato che l'evolversi della situazione nei territori della ex Jugoslavia ha determinato il sorgere di ulteriori esigenze, anche in relazione agli accordi internazionali ed europei per il rimpatrio dei profughi, esigenze che si protrarranno oltre l'anno in corso ed a cui non è possibile far fronte con gli attuali finanziamenti;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire gli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore delle popolazioni del Ruanda;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la prosecuzione, per un triennio, dell'attività della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354, necessaria per ampliare le ricerche e le rilevazioni finora svolte a formulare ulteriori proposte operative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la solidarietà sociale e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli stessi, quelli che possano favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio da attuarsi anche nei territori della ex Jugoslavia.

3. Gli interventi straordinari di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, possono essere realizzati anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Interventi in favore dei profughi ruandesi

1. Per il finanziamento degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore dei minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma umanitario di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per l'anno 1996.

Art. 3.

Proroga delle funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione

1. Le funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un triennio.

2. Il relativo onere è quantificato in lire cinquecento milioni annui.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, complessivamente pari a lire 30.500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Le disponibilità residue esistenti sul suddetto capitolo alla fine dell'esercizio 1994 possono essere tenute in esercizio sino al 31 dicembre 1996.

3. Per assicurare il completamento dell'attività di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale di apposita associazione umanitaria, nel limite di spesa di lire 400 milioni posta a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 2, da rimborsare alla predetta associazione, al termine delle attività svolte, sulla base di apposita relazione.

4. La disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1996, n. 522.

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Riconosciuta la necessità di individuare gli uffici di livello dirigenziale generale e relative funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare e dell'ufficio stampa.

2. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.

3. Il nucleo di valutazione opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.

4. L'ufficio legislativo provvede alle attività di studio e di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumentali, dei competenti uffici. Ad esso è preposto un consigliere giuridico.

Art. 2.

Dipartimenti

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica si articola in tre dipartimenti cui sono preposti dirigenti generali.

2. Salva l'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la preposizione dei dirigenti generali ai Dipartimenti ha durata quinquennale; le nuove preposizioni sono disposte tenuto conto del principio della rotazione degli incarichi, che può essere derogato solo con provvedimento motivato.

3. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, all'individuazione degli uffici corrispondenti ad altri livelli dirigenziali nei quali sono articolati i Dipartimenti, definendone le attribuzioni.

4. Al fine di adottare le direttive generali per la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, il Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili dei Dipartimenti.

Art. 3.

Funzioni dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono così individuati:

a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;

b) Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca;

c) Dipartimento per gli affari economici.

2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle università ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:

a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;

b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;

c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;

d) gli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;

e) le attività inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori e dei ricercatori universitari;

f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;

g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca nonché alle attività per la cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale. In particolare cura:

a) la elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della ricerca;

b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale;

c) le iniziative relative ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma;

d) le attività inerenti la cooperazione scientifica nazionale e internazionale tra le università e gli enti di ricerca;

e) le attività connesse alla ripartizione degli stanziamenti destinati agli enti di ricerca;

f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;

g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli adempimenti connessi alla legge 5 agosto 1988, n. 346;

h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;

i) la vigilanza sugli enti di ricerca e sulle attività dell'Agenzia spaziale italiana in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

l) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

4. Il Dipartimento per gli affari economici sovrintende alla programmazione degli interventi sul sistema universitario ed alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Ministero. In particolare cura:

a) gli adempimenti per la definizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché delle relative variazioni;

b) la elaborazione del piano triennale di sviluppo delle università, la programmazione delle dotazioni organiche e la erogazione delle relative risorse;

c) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio permanente del sistema universitario;

d) gli adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle università statali e non statali ivi compresi quelli per l'edilizia, comunque finanziata;

e) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria.

f) gli adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, ivi comprese le attività di reclutamento, di aggiornamento professionale e di formazione;

g) le iniziative correlate all'attività di supporto tecnico e amministrativo ai Dipartimenti, ivi comprese quelle di cassa e di economato.

Art. 4.

Attribuzione di incarichi particolari

1. Ai dirigenti generali non preposti ai Dipartimenti, possono essere conferiti incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, di studio e ricerca, anche in relazione alla realizzazione di progetti specifici da definirsi con il decreto ministeriale di conferimento dell'incarico stesso.

Art. 5.

Disposizione finale

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 19 e 20 del decreto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 168/1989 reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

Per il testo dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089, è il seguente:

«Art. 4. — Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e

tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera *a)*;

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera *b)*, disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione della industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento».

— La legge 5 agosto 1988, n. 346, reca: «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata».

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli 19 e 20 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 419, è il seguente:

«Art. 19 (*Esperti a tempo pieno*). — 1. Per sopperire ad esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può conferire incarichi, in numero non superiore a dieci, ad esperti di elevata qualificazione.

2. L'incarico, conferito con decreto del Ministro per la durata in carica di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore al quinquennio, rinnovabile una sola volta, comporta una prestazione a tempo pieno e deve essere eseguito personalmente ed in correlazione funzionale con gli uffici dell'amministrazione sulla base delle direttive del Ministro. Esso comporta il rispetto del segreto d'ufficio e l'incompatibilità con impieghi od occupazioni presso enti pubblici o privati e con l'esercizio di professioni. Il Ministro può autorizzare l'esercizio di attività che non interferiscono o comunque non siano incompatibili con il contenuto e la natura dell'incarico. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il compenso per l'opera svolta.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico viene specificato se le funzioni attribuite sono equiparate a quelle di direttore di dipartimento o di direttore di servizio ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

4. Qualora il Ministro intenda avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici anche economici, l'incarico è conferito previa intesa con le amministrazioni di appartenenza degli interessati, i quali sono collocati in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza.

5. Qualora il Ministro intenda avvalersi di estranei alle pubbliche amministrazioni, stipula con gli interessati apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: durata del contratto che deve essere equivalente a quella dell'incarico; prestazioni d'opera e verifiche dei risultati da parte dell'Amministrazione; retribuzione, oneri accessori e modalità della loro erogazione; facoltà di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell'Amministrazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile».

«Art. 20 (*Esperti per collaborazioni a tempo parziale*). — 1. Per la partecipazione a gruppi di lavoro o a commissioni che concorrano alle attività conoscitive ed istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi, per attività di collaborazione a tempo parziale, di consulenza, studio o ricerca il Ministro può conferire, nei limiti dell'apposito stanziamento, incarichi a tempo determinato ad esperti di adeguata qualificazione.

2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per una durata non superiore a quella dell'esercizio finanziario interessato ed i relativi compensi sono determinati ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge

3. Gli incaricati sono tenuti a prestare la propria collaborazione professionale in correlazione funzionale con gli uffici del Ministero sulla base delle direttive del Ministro, o di chi sia stato da lui delegato, nonché a presentare, ove richieste, relazioni su specifici argomenti connessi alle attività oggetto della collaborazione.

4. Per quanto concerne le modalità di conferimento dell'incarico e le obbligazioni delle parti, anche per l'esercizio del diritto di recesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 19».

96G0535

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° ottobre 1996.

Disposizioni in materia di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, integrative dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996. (Ordinanza n. 2463).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996;

Considerato che ai fini del finanziamento dei suddetti interventi, con la medesima ordinanza, sono state assegnate le seguenti somme:

lire 37 miliardi per gli interventi infrastrutturali e di prima sistemazione idrogeologica previsti in apposito piano ai sensi dell'art. 3;

lire 5 miliardi per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite forme di prima assistenza previsti dall'art. 9;

lire 5 miliardi per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, ai sensi dell'art. 10;

Visto il piano predisposto dal commissario di Governo ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996;

Considerato che detto piano prevede anche interventi urgenti da realizzare da parte degli enti locali con proprie disponibilità finanziarie e che a tal fine gli enti stessi possono ricorrere alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti con onere a proprio carico;

Ritenuto che occorre prevedere procedure accelerate per la contrazione di tali mutui al fine di assicurare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di emergenza;

Sentita la Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto inoltre necessario, per favorire la ottimale utilizzazione delle risorse assegnate ai fini del superamento dell'emergenza, poter impiegare immediatamente e nel rispetto di tale finalità, le eventuali somme residuali, originariamente destinate a tipologie di intervento diverse;

Verificato in seguito alla approvazione da parte del commissario delegato del piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e delle sue prime rimodulazioni ed integrazioni, che i fondi assegnati per il relativo finanziamento non sono sufficienti a realizzare tutti gli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica necessari al superamento dell'emergenza;

Vista la nota dell'ufficio del commissario n. 1372 del 25 settembre 1996 con la quale si chiede una proroga di trenta giorni al termine previsto dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 per la consegna dei lavori, al fine di consentire l'attuazione di alcuni interventi previsti nel piano per i quali si rende necessario per motivi tecnici un maggiore tempo di attuazione;

Ritenuto pertanto di apportare una integrazione alla ordinanza n. 1449/96;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 3 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 sono aggiunti i seguenti commi:

7. Per il finanziamento dei singoli interventi compresi nel piano di cui al comma 1 per i quali e prevista l'utilizzazione di risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti locali gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di indebitamento degli enti locali.

8. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio, sulla base del piano di cui al comma 1 e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella prima adunanza utile.

9. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50% del mutuo concesso. A tal fine il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione.

10. Entro sessanta giorni dalla data di concessione del mutuo, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti idonea deliberazione di assunzione nonché la delegazione di pagamento a garanzia del mutuo concesso. In mancanza di detti atti, la Cassa depositi e prestiti procede alla revoca, previo reintegro a mutuo delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipazione.

11. Dopo l'assunzione del mutuo, debitamente garantito, gli enti mutuatari possono richiedere le somministrazioni sulla base di documenti giustificativi di spesa, comprensivi della eventuale anticipazione già erogata.

12. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante nonché attestazione del commissario delegato della conformità dell'opera realizzata al piano di cui al comma 1.

13. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, a devolvere alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 7 i mutui già concessi per opere non più realizzabili a seguito dell'evento alluvionale di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2429 del 25 giugno 1996.

14. Per le opere da realizzare con mutuo della Cassa depositi e prestiti il termine previsto dal successivo art. 7, comma 2, per la consegna dei lavori decorre dalla data di concessione o devoluzione del mutuo stesso.

15. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2449/96 è autorizzato altresì ad utilizzare, per ulteriori interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, le eventuali somme che residuino nei fondi assegnati per la prima assistenza alle popolazioni colpite e per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive rispettivamente ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 della medesima ordinanza n. 2449/96.

16. Tale diversa utilizzazione delle somme specificate al precedente comma sarà effettuato di norma con gli atti di rimodulazione ed integrazione del piano, sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

17. Le somme di cui al precedente comma 15 potranno inoltre essere utilizzate per eventuali interventi di emergenza urgenti e indifferibili ai fini di eliminare situazioni di pericolo incombente per la privata e pubblica incolumità, ancorché non previsti nel piano di cui al presente articolo e dalle sue rimodulazioni ed integrazioni, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile e salvo comunque il successivo inserimento nel piano in conformità con le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

18. Il termine previsto per la consegna dei lavori all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 è prorogato di trenta giorni.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A6479

ORDINANZA 1° ottobre 1996.

Modificazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992. (Ordinanza n. 2464).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza n. 2275/FPC datata 1° giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992, con la quale è stata affidata in concessione alla società Castalia la realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive rinvenute nel territorio di Serravalle Scrivia, Settimo Vittone, Carbonara Scrivia e Tortona, Alessandria, Sezzadio, Coniolo e Letojanni, nonché alla bonifica dei relativi siti;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 1993, con la quale viene dichiarato, anche a sanatoria, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni indicati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 2275/FPC già citata;

Vista l'ordinanza n. 2341/FPC del 19 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1993, con la quale a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri sono state dettate ulteriori disposizioni concernenti la realizzazione degli interventi di cui trattasi;

Visto in particolare l'art. 7 della precitata ordinanza n. 2275/FPC che istituisce una commissione centrale di vigilanza per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme degli interventi e per il coordinamento dell'intera operazione, la cui presidenza è affidata ad un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Visto il decreto n. 580 di repertorio, datato 2 giugno 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 9 della più volte citata ordinanza n. 2275/FPC, si è provveduto alla nomina del presidente della commissione centrale di vigilanza, nonché dei componenti e della relativa segreteria, in attuazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ordinanza medesima;

Ritenuto che la disposizione relativa all'incarico di presidente della commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2275/FPC va intesa nel senso che le funzioni di presidente possono essere svolte dal magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche se collocato a riposo;

Considerato altresì che la commissione è in fase di ultimazione dei lavori, avendo svolto oltre cento riunioni per l'assolvimento dell'incarico conferito;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Nell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2275/FPC del 1° giugno 1992, dopo le parole «presieduta da un magistrato amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato ancorché collocato a riposo».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A6480

ORDINANZA 1° ottobre 1996.

Proroga delle gestioni straordinarie relative agli interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 2465).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, con il quale il Ministro dell'interno è stato delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2410 del 4 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 1995, n. 189, con la quale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, sono stati autorizzati gli interventi di bonifica idonei a fronteggiare la situazione di emergenza nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona e sono stati nominati per l'individuazione e l'attuazione degli interventi necessari i sindaci dei rispettivi comuni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2427 del 3 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1996, con la quale, il sindaco del comune di Tortona, per incompatibilità della propria attività professionale di avvocato con l'incarico di commissario delegato, è stato sostituito dal vice sindaco dello stesso comune;

Vista altresì l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2429 del 15 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1996, con la quale, nel ridefinire il piano finanziario, sono state disposte procedure più celeri, per quanto attiene al trasferimento dei fondi ai commissari delegati;

Viste le note del commissario delegato del comune di Tortona del 20 maggio 1996, del prefetto di Torino del 13 giugno 1996 e della regione Piemonte del 19 giugno 1996 con le quali viene richiesta la proroga di un anno dello stato di emergenza nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona;

Considerato che la mancata realizzazione degli interventi di bonifica dei siti di cui trattasi è riconducibile in gran parte al ritardo con cui sono stati trasferiti i rispettivi fondi ai commissari delegati e considerata altresì la complessità degli interventi ancora da realizzare a causa dell'imponente quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento e delle successive operazioni di bonifica;

Valutato che le suddette operazioni, pur proseguendo senza interruzioni, non consentono il completamento della bonifica dei siti nei tempi previsti dalla precitata ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995;

Ritenuto che il perdurare della situazione di pericolo nei precitati comuni costituisce il necessario presupposto per la proroga delle gestioni commissariali straordinarie;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente n. 11112/ARS del 18 giugno 1996 con la quale si esprime parere favorevole sulla proroga;

Visti la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996 ed il conseguente decreto del 27 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996 con il quale lo stato di emergenza nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona è prorogato fino al 30 giugno 1997;

Ritenuto necessario di dover dare immediata attuazione alle deliberazioni di cui sopra onde consentire ai commissari delegati il completamento degli interventi nei siti ex Interchim-Ciriè, ex Fidom-Piossasco, ex Nuova Roma-Tortona, nonché di accogliere le richieste degli stessi commissari in ordine alla possibilità di avvalersi di strutture di supporto;

Acquisito il parere del Ministero dell'ambiente con nota n. 12715/ARS del 5 luglio 1996;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Le gestioni commissariali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2410 del 4 agosto 1995, n. 2427 del 3 aprile 1996 e n. 2429 del 15 aprile 1996, sono prorogate fino al 30 giugno 1997, termine entro il quale dovranno essere completati gli interventi.

Art. 2.

I commissari delegati, previa diffida nei confronti di tutti i responsabili delle situazioni di rischio ambientale, provvedono ad esperire tutte le azioni amministrative e giudiziarie idonee al recupero, in via di rivalsa, delle somme anticipate dallo Stato, in solido, a carico dei proprietari delle aree, di chi ne ha la disponibilità, di chi ha conferito i rifiuti ivi compresi i produttori dei rifiuti medesimi.

Art. 3.

I commissari delegati, per gli adempimenti a loro demandati, possono avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa dell'amministrazione comunale e delle autorità locali territorialmente competenti.

Il personale impiegato da ciascun commissario delegato è autorizzato, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, art. 16, ad effettuare lavoro straordinario, effettivamente reso, per un massimo di complessive ore 220 mensili da distribuirsi per le unità impiegate che verranno retribuite sulla base delle qualifiche di appartenenza.

I commissari delegati sono autorizzati a percepire una indennità mensile lorda pari a L. 2.500.000 ciascuno, più il rimborso spese ai sensi della normativa vigente, per i servizi svolti in località diverse da quella della sede di appartenenza.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle somme, stanziate per la realizzazione degli interventi di cui trattasi ed accreditate sulle contabilità speciali intestate ai commissari delegati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché trasmessa ai sindaci interessati, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A6481

ORDINANZA 1° ottobre 1996.

Modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2438 del 15 maggio 1996 contenente disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso nel comune di Ripalimosani e nel comune di Petacciato in provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 2466).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1996 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 aprile 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 aprile 1997 lo stato di emergenza per gli interventi franosi verificatesi nel comune di Ripalimosani in provincia di Campobasso;

Vista la propria ordinanza n. 2438 datata 15 maggio 1996 con la quale sono stati disposti interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi franosi nel comune di Ripalimosani e nel comune di Petacciato;

Ravvisata la necessità di dover assicurare, in ogni caso e con estrema urgenza, le occorrenti risorse finanziarie per il superamento dell'emergenza;

Considerato che tali risorse possono essere attinte ai residui di stanziamento del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare modifiche alla sopra-citata ordinanza n. 2438/1996;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2438 del 15 maggio 1996 le parole «per l'anno finanziario 1996» sono soppresse.

Art. 2.

1. Nell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2438 del 15 maggio 1996 le parole «per l'anno finanziario 1996» sono soppresse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A6482

ORDINANZA 1° ottobre 1996.

Modificazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2439 del 30 maggio 1996 contenente disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi dalla incontrollabile fuoriuscita di acqua a seguito della perforazione di un pozzo artesiano nell'area dello stabilimento GIAT nel comune di Mongrassano in località Sprandello. (Ordinanza n. 2467).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 con il quale a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 1996 lo stato di emergenza per il dissesto verificatosi nel comune di Mongrassano in provincia di Cosenza;

Vista la propria ordinanza n. 2439 datata 30 maggio 1996 con la quale sono stati disposti interventi urgenti volti a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi dalla incontrollabile fuoriuscita di acqua a seguito della perforazione di un pozzo artesiano nel comune di Mongrassano (Cosenza);

Ravvisata la necessità di dover assicurare, in ogni caso e con estrema urgenza, le occorrenti risorse finanziarie per il superamento dell'emergenza;

Considerato che tali risorse possono essere attinte ai residui di stanziamento del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare modifiche alla sopra-citata ordinanza n. 2439/1996;

Dispone:

Art. 1.

Nell'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2439 del 30 maggio 1996 le parole «per l'anno finanziario 1996» sono soppresse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A6483

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 agosto 1996.

Attuazione della direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del nuovo Codice della strada che ai commi 8 e 9 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 giugno 1995;

Vista la direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 ottobre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 281 del 23 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto:

si intende per «veicolo» ogni veicolo quale definito all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE;

si intende per «componente» un dispositivo quale definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE.

Art. 2.

1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, a richiesta del costruttore sarà ammesso rilasciare:

l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo;

l'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione;

l'omologazione nazionale di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto;

l'omologazione CE di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 24 ottobre 1999 non sarà più possibile rilasciare, se non saranno rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto:

l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo;

l'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione;

l'omologazione nazionale di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto;

l'omologazione CE di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

1. I documenti:

Allegato I: ambito d'applicazione, definizioni, domanda di omologazione CE, omologazione CE, prescrizioni, modifiche del tipo, conformità della produzione, requisiti concernenti l'installazione nel veicolo;

Allegato II: schede informative;

Allegato III: schede di omologazione CE;

Allegato IV: prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali;

Allegato V: prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali;

Allegato VI: prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali,

fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 agosto 1996

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO I

AMBITO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI, MODIFICHE DEL TIPO, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, REQUISITI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

1. **Ambito d'applicazione**

La presente direttiva si applica al comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione, e comportamento alla fusione) dei materiali interni utilizzati nei veicoli della categoria M_3, con più di 22 passeggeri, che non siano progettati per passeggeri in piedi né per impiego urbano.

Gli Stati membri che, prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, dispongono di una legislazione riguardante le caratteristiche d'infiammabilità dei materiali utilizzati in categorie di veicoli diverse da quelle sopra menzionate possono continuare ad applicare tale legislazione sempreché accettino l'omologazione CEE per altre categorie di veicoli che siano conformi alle disposizioni della direttiva.

2. **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva:

2.1. Per «omologazione di un veicolo» si intende l'omologazione di un tipo di veicolo quale definita al punto 2.2 per quanto concerne il comportamento alla combustione dei componenti interni utilizzati nel compartimento passeggeri.

2.2. Per «tipo di veicolo» si intende una categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:

2.2.1. I dispositivi (materiali, sedili, tendine, pareti divisorie, ecc.) utilizzati nel compartimento passeggeri.

2.2.2. La massa dei dispositivi utilizzati, suscettibili di influire sulla prestazioni prescritte nella presente direttiva.

2.2.3. Le sistemazioni o le finiture opzionali, suscettibili di influire negativamente sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva.

2.3. Per «omologazione di un componente» si intende un'omologazione di dispositivi quali materiali, sedili, tendine, pareti di separazione, ecc.

2.4. Per «tipo di un componente» si intendono componenti che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:

2.4.1. Il(i) materiale(i) di base (ad esempio lana, plastica, gomma, materiali compositi).

2.4.2. L'uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del tetto, ecc.).

2.4.3. La designazione del tipo fatta dal costruttore.

2.4.4. Il numero di strati nel caso di materiali compositi.

2.4.5. Altre caratteristiche, suscettibili di influire in modo rilevante sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva.

2.5. Per «compartimento passeggeri» si intende lo spazio destinato alla sistemazione degli occupanti (compresi bar, cucina, toletta, ecc.), delimitato da:

- tetto,
- pavimento,
- pareti laterali,
- porte,
- vetratura esterna,
- parete posteriore del compartimento oppure piano del supporto dello schienale più arretrato;
- dal lato conducente del piano mediano verticale longitudinale del veicolo, il piano trasversale verticale passante per il punto R del conducente, quale definito all'allegato III della direttiva 77/649/CEE,
- dall'altro lato del piano mediano verticale longitudinale del veicolo, la parete frontale.

2.6. Per «sedile», si intende una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente a un posto singolo.

2.7. Per «gruppo di sedili» si intende un sedile del tipo a panchina oppure sedili separati, ma adiacenti (cioè fissati in modo che gli ancoraggi anteriori di un sedile siano allineati o davanti agli ancoraggi posteriori ed allineati o dietro agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) che offra uno o più posti a sedere per adulti.

2.8. Per «sedile a panchina» si intende una struttura, completa di rivestimento, che offra almeno due posti a sedere per adulti.

2.9. Per «velocità di combustione» si intende il quoziente tra la distanza combusta misurata conformemente all'allegato IV e/o VI della presente direttiva ed il tempo necessario alla combustione per superare questa distanza. Essa è espressa in millimetri al minuto.

2.10. Per «materiale composito» si intende un materiale composto di più strati di materiali simili o differenti, intimamente collegati tra loro in superficie mediante cementazione, incollaggio, placcatura, saldatura, ecc.

Non sono considerati materiali compositi i materiali differenti collegati tra loro in modo discontinuo (ad es. mediante cucitura, saldatura ad alta frequenza, rivettatura).

2.11. Per «facciata esposta» si intende la superficie del materiale rivolta verso il compartimento passeggeri quando il materiale è montato sul veicolo.

2.12. Per «imbottitura» si intende la combinazione di materiali per l'imbottitura interna e la finitura superficiale che insieme constituiscono l'imbottitura del sedile.

2.13. Per «rivestimento o rivestimenti interni» si intendono il materiale o i materiali che compongono la finitura superficiale ed il substrato del tetto, della parete o del pavimento.

3. Domanda di omologazione CEE del veicolo

3.1. La domanda di omologazione CEE del componente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione dei materiali utilizzati nel compartimento passeggeri, deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

3.2. Un modello della scheda informativa è riportato nell'allegato II, appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.3.1. Nel caso di componenti per interno sprovvisti di omologazione CEE: campioni, il cui numero è specificato ai punti 7.2, 7.3 e 7.4, dei componenti utilizzati nei veicoli, rappresentativi del tipo da omologare.

3.3.2. Nel caso di componenti per interno già omologati: le omologazioni devono essere allegate alla domanda di omologazione del veicolo.

3.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

4. Domanda di omologazione CEE dei componenti

4.1. La domanda di omologazione CEE dei componenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di materiale per interno per quanto riguarda il suo comportamento alla combustione deve essere presentata dal costruttore.

4.2. Un modello di scheda informativa è riportato nell'allegato II, appendice 2.

4.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

4.3.1. campioni il cui numero è specificato ai punti 7.2, 7.3 e 7.4. I campioni devono essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile con il nome o il marchio del richiedente e la designazione del tipo;

4.3.2. per i dispositivi quali sedili, tendine, pareti di separazione, ecc. i campioni specificati al punto 4.3.1 oltre a un dispositivo completo come precedentemente indicato.

5. Omologazione CEE

5.1. Se i relativi requisiti sono soddisfatti, è rilasciata l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Un modello della scheda di omologazione CEE è riportato:

5.2.1. all'allegato III, appendice 1 per le domande di cui al punto 3.1,

5.2.2. all'allegato III, appendice 2 per le domande di cui al punto 4.1.

5.3. In conformità dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE viene attribuito un numero di omologazione ad ogni tipo di veicolo e a ogni tipo di componente omologato. Lo stesso Stato membro non deve attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o tipo di componente.

6. Marcatura

6.1. Ciascun componente conforme a un tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE. Tale marchio consiste in:

6.1.1. Un rettangolo che racchiude la lettera minuscola «e» seguita dal numero e dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Filandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

6.1.2. In prossimità del rettangolo:

6.1.2.1. il numero di omologazione di base contenuto nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito alle ultime modifiche tecniche principali della direttiva . ./. . ./CE alla data di rilascio dell'omologazione CEE; per la presente direttiva il numero progressivo è 00 (versione non modificata della direttiva);

6.1.2.2. i simboli indicanti la direzione per cui è stata determinata la velocità di combustione:

— ⟷ per la direzione orizzontale (allegato IV),

— ↕ per la direzione verticale (allegato VI),

— ✢ per la direzione orizzontale e verticale (allegati IV e VI);

6.1.2.3. il simbolo Ⓥ che indica che il componente è stato omologato in base al comportamento alla fusione (allegato V) e/o il simbolo (CD) che indica che il componente è stato omologato quale componente completo, come sedili, pareti di separazione, vani bagagli, ecc.

6.2. Qualora il sedile sia stato omologato quale componente o qualora l'imbottitura o lo schienale di un sedile o di un sedile a panchina siano rivestiti dello stesso materiale, è sufficiente che sia apposto un solo marchio per sedile o sedile a panchina.

6.3. Il marchio deve essere apposto sul materiale in modo da essere ben leggibile e indelebile anche quando il materiale è installato in un veicolo.

6.4. Un modello del marchio di omologazione CEE del componente è riportato nell'appendice del presente allegato.

7. **Prescrizioni**

7.1. I materiali per interno del compartimento passeggeri utilizzati nel veicolo da omologare devono essere presentati per una o più prove menzionate negli allegati IV, V e VI.

7.2. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato IV della presente direttiva cinque campioni dei materiali qui appresso indicati nel caso di un materiale isotropo e dieci campioni nel caso di un materiale anisotropo (5 per ciascuna direzione):

— materiale o materiali usati per l'imbottitura dei sedili e loro accessori (compreso il sedile del conducente);

— materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto;

— materiale o materiali usati per il rivestimento interno delle pareti laterali e posteriore, comprese le pareti di separazione;

— materiali aventi funzioni termiche e/o acustiche;

— materiale o materiali usati per il rivestimento interno del pavimento;

— materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento e di ventilazione;

— materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione.

Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento.

7.2.1. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, la velocità orizzontale di combustione non supera 100 mm/minuto, oppure se la fiamma si estingue prima di raggiungere l'ultimo punto di misurazione.

7.3. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato V della presente direttiva quattro campioni dei materiali qui appresso indicati per entrambe le facciate (qualora non identiche):

— materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto;

— materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, della tubazioni di riscaldamento e di ventilazione situate nel tetto;

— materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione situati nei vani bagagli e/o nel tetto.

Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento.

7.3.1. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, non si forma alcuna goccia che infiammi il cotone grezzo.

7.4. Tre campioni nel caso di materiale isotropo oppure sei campioni nel caso di materiale anisotropo o di un materiale o di materiali usati per tende e tendine (e/o altri materiali sospesi) devono essere presentati alla prova descritta nell'allegato VI.

Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento.

7.4.1. Il risultato della prova è ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati più sfavorevoli della prova, la velocità di combustione verticale non supera 100 mm/minuto.

7.5. I materiali che non vengono sottoposti alla prova descritta negli allegati da IV a VI sono i seguenti:

7.5.1. parti di metallo o di vetro;

7.5.2. ogni accessorio di sedile singolo con una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g; se la massa totale di tali accessori supera 400 g di materiale non metallico per ogni sedile, ciascun materiale viene sottoposto alla prova;

7.5.3. elementi con superficie o volume non superiori rispettivamente a:

7.5.3.1. 100 cm² oppure 40 cm³, per gli elementi collegati ad un posto a sedere singolo;

7.5.3.2. 300 cm² oppure 120 cm³ per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare dell'interno del compartimento passeggeri per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati ad un posto a sedere singolo;

7.5.4. cavi elettrici;

7.5.5. elementi dai quali non è possibile prelevare un campione delle dimensioni prescritte al punto 3.1 dell'allegato IV, al punto 3 dell'allegato V ed al punto 3.1 dell'allegato VI.

8. Modifica del tipo di veicolo e di materiale e modifiche di tali omologazioni

8.1. Nel caso di modifiche del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9. Conformità della produzione

9.1. Per garantire la conformità della produzione sono adottate misure in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

10. Requisiti concernenti l'installazione di materiali e equipaggiamento nel veicolo e/o nei dispositivi omologati quali componenti

10.1. I materiali e/o l'equipaggiamento utilizzati nel compartimento passeggeri e/o in dispositivi omologati quali componenti devono essere installati in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppo e di propagazione delle fiamme.

10.2. Tali materiali e/o equipaggiamento per interno devono essere installati solo in conformità degli scopi previsti e della(e) prova(e) a cui sono stati sottoposti (cfr. punti 7.2, 7.3 e 7.4), specialmente in relazione al loro comportamento alla combustione e alla fusione (direzione orizzontale/verticale).

10.3. Qualsiasi agente adesivo utilizzato per fissare il materiale per interno alla sua struttura di sostegno non deve, per quanto possibile, il comportamento alla combustione del materiale.

Appendice

Modello di marchio di omologazione CEE del componente
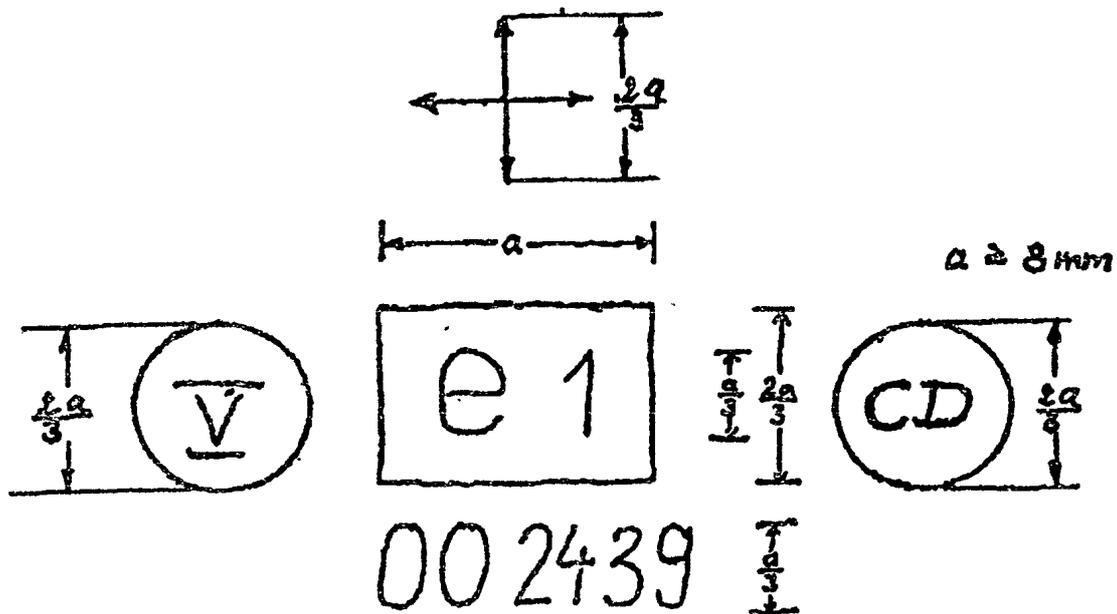
Il marchio di omologazione CEE del componente qui riportato indica che il materiale per interno in questione è stato omologato in Germania (e 1) ai sensi della presente direttiva (00) con numero di omologazione 2439. Le prime due cifre indicano che questo componente è stato omologato in base alla versione iniziale della presente direttiva. Il simbolo aggiuntivo ←↕→ indica che questo tipo di materiale è stato omologato in base alla sua velocità di combustione orizzontale e verticale.

I simboli (V) e/o (CD) indicano un'omologazione in base all'allegato V e/o un'omologazione quale dispositivo completo (sedili, pareti di separazione, ecc.). I simboli aggiuntivi sono utilizzati solo ove applicabili.

Nota al paragrafo 1 dell'allegato 1.

L'allegato 1 al paragrafo 1 definisce l'ambito di applicazione che riguarda i veicoli della categoria internazionale M3, (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima a 5 t.) limitatamente a quelli in grado di trasportare «più di 22 passeggeri che non siano progettati per passeggeri in piedi né per impiego urbano».

In base alle definizioni di cui al D.M. 18 aprile 1977 (*G.U.* n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli progettati per passeggeri in piedi o per uso urbano:

— gli autobus per uso urbano;

— gli autobus per uso suburbano.

Pertanto, a norma del disposto combinato delle due definizioni di cui sopra, le disposizioni del decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus atti al trasporto di più di 22 passeggeri che non siano «autobus per uso urbano» o «autobus per uso suburbano».

ALLEGATO II

SCHEDE INFORMATIVE

Appendice 1

Scheda informativa n. ...

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente l'omologazione CEE di un veicolo a motore per quanto riguarda il comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (direttiva .. /.. /CE, nella versione modificata da ultimo dalla direttiva .. /.. /CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, le componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

9. CARROZZERIA

9.10. Finiture interne

9.10.3. Sedili

9.10.3.1. Numero:

9.10.7. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

9.10.7.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto

9.10.7.1.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):

9.10.7.1.2. Per materiali o componenti non omologati

9.10.7.1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: .../...

9.10.7.1.2.2. Materiale composito/semplice [1], numero di strati [1]:

9.10.7.1.2.3. Tipo di rivestimento [1]:

La numerazione dei punti nonché le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli contenuti nell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE. Sono omessi i punti non pertinenti alla presente direttiva.

9.10.7.1.2.4. Spessore massimo/minimo ... mm

9.10.7.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali

9.10.7.2.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):

9.10.7.2.2. Per materiali non omologati

9.10.7.2.2.1. Materiale(i) di base/designazione: .. /...

9.10.7.2.2.2. Materiale composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.2.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.2.2.4. Spessore massimo/minimo ... mm

9.10.7.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento

9.10.7.3.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):

9.10.7.3.2. Per materiali non omologati

9.10.7.3.2.1. Materiale(i) di base/designazione: .. /...

9.10.7.3.2.2. Materiale composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.3.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.3.2.4. Spessore massimo/minimo ... mm

9.10.7.4. Materiale(i) usato(i) per imbottitura dei sedili

9.10.7.4.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):

9.10.7.4.2. Per materiali non omologati

9.10.7.4.2.1. Materiale(i) di base/designazione: .. /...

9.10.7.4.2.2. Materiale composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.4.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.4.2.4. Spessore massimo/minimo ... mm

9.10.7.5. Materiale(i) usato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione

9.10.7.5.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):

9.10.7.5.2. Per materiali non omologati

9.10.7.5.2.1. Materiale(i) di base/designazione: .. /...

9.10.7.5.2.2. Materiale composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.5.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.5.2.4. Spessore massimo/minimo ... mm

9.10.7.6. Materiale(i) usato(i) per vani bagagli

9.10.7.6.1. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):

9.10.7.6.2. Per materiali non omologati

9.10.7.6.2.1. Materiale(i) di base/designazione: .. /...

9.10.7.6.2.2. Materiale composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.6.2.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.6.2.4. Spessore massimo/minimo ... mm

9.10.7.7. Materiale(i) usato(i) per altri scopi

9.10.7.7.1. Scopi previsti:

9.10.7.7.2. Numero(i) di omologazione del componente, ove disponibile(i):

9.10.7.7.3. Per materiali non omologati

9.10.7.7.3.1. Materiale(i) di base/designazione: .. /...

9.10.7.7.3.2. Materiale composito/semplice ([1]), numero di strati ([1]):

9.10.7.7.3.3. Tipo di rivestimento ([1]):

9.10.7.7.3.4. Spessore massimo/minimo ... mm

9.10.7.8. Componenti omologati quali dispositivi completi (sedili, pareti di separazione, vani bagagli)

9.10.7.8.1. Numero di omologazione del componente:

9.10.7.8.2. Per il dispositivo completo: sedile, parete di separazione, vani bagagli, ecc. ([1]).

Appendice 2

Scheda informativa n. . . .

concernente l'omologazione CEE di materiale per interno di talune categorie di veicoli a motore per quanto riguarda il comportamento alla combustione (direttiva . . ./. . ./CE, quale modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, le componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione commerciale(i) generale(i):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. In caso di componenti o entità tecniche distinte, la collocazione e il metodo di affissione della marcatura CEE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. MATERIALE PER INTERNO

1.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto

1.1.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./. . .

1.1.2. Materiale composito/semplice [1], numero di strati [1]:

1.1.3. Tipo di rivestimento [1]:

1.1.4. Spessore massimo/minimo . . . mm

1.1.5. Numero di omologazione, ove disponibile:

1.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali

1.2.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./. . .

1.2.2. Materiale composito/semplice [1], numero di strati [1]:

1.2.3. Tipo di rivestimento [1]:

1.2.4. Spessore massimo/minimo . . . mm

1.2.5. Numero di omologazione, ove disponibile:

1.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento

1.3.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./. . .

1.3.2. Materiale composito/semplice [1], numero di strati [1]:

1.3.3. Tipo di rivestimento [1]:

1.3.4. Spessore massimo/minimo . . . mm

1.3.5. Numero di omologazione, ove disponibile:

1.4. Materiale(i) usato(i) per l'imbottitura dei sedili

1.4.1. Materiale(i) di base/designazione: . . ./. . .

1.4.2. Materiale composito/semplice [1], numero di strati [1]:

1.4.3. Tipo di rivestimento [1]:

1.4.4. Spessore massimo/minimo ... mm

1.4.5. Numero di omologazione, ove disponibile:

1.5. Materiale(i) usato(i) per condotte di riscaldamento e di ventilazione

1.5.1. Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.5.2. Materiale composito/semplice [1], numero di strati [1]:

1.5.3. Tipo di rivestimento [1]:

1.5.4. Spessore massimo/minimo ... mm

1.5.5. Numero di omologazione, ove disponibile:

1.6. Materiale(i) usato(i) per vani bagagli

1.6.1. Numero(i) di omologazione del componente e del dispositivo:

1.6.2. Materiale di base/designazione: .../...

1.6.3. Tipo di rivestimento [1]:

1.6.4. Spessore massimo/minimo ... mm

1.6.5. Numero di omologazione, ove disponibile:

1.7. Materiale(i) usato(i) per altri scopi

1.7.1. Scopo previsto:

1.7.2. Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.7.3. Materiale composito/semplice [1], numero di strati [1]:

1.7.4. Tipo di rivestimento [1]:

1.7.5. Spessore massimo/minimo ... mm

1.7.6. Numero di omologazione, ove disponibile:

---

[1] Sopprimere ove non applicabile.

ALLEGATO III

SCHEDE DI OMOLOGAZIONE CEE

Appendice 1

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Scheda di omologazione CEE

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva .. /.. /CE.

Omologazione CEE numero:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. In caso di componenti o entità tecniche distinte, la collocazione e il metodo di affissione della marcatura CEE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Eventuali informazioni supplementari: cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Località:

7. Data:

8. Firma:

9. È allegato un elenco di documenti che costituiscono il fascicolo informativo depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione e che può essere ottenuto su richiesta.

(1) Cancellare la menzione inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente omologazione, essi devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo: «?» (ad es.: ABC?? 123??).

(3) Quale definita all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

della scheda di omologazione CEE n. ..., concernente l'omologazione di un veicolo ai sensi della direttiva ../../CE, quale modificata da ultimo dalla direttiva ../../CE

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1.1. Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore

1.1.1. Materiale(i) usato(i) per il rivestimento interno del tetto

Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:

Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.1.2. Materiale(i) usato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali

Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:

Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.1.3. Materiale(i) usato(i) per il pavimento

Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:

Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.1.4. Materiale(i) usato(i) per l'imbottitura dei sedili

Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:

Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.1.5. Materiale(i) usato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione

Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:

Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.1.6. Materiale(i) usato(i) per i vani bagagli

Numero(i) di omologazione del componente e/o dispositivo:

Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.1.7. Materiale(i) usato(i) per altri scopi

Scopo(i) previsto(i):

Numero(i) di omologazione del componente e dispositivo:

oppure

Materiale(i) di base/designazione: .../...

1.1.8. Componenti omologati quali dispositivi completi

Numero di omologazione:

per sedile, parete di separazione, vani bagagli, ecc. [1] o specificare

5. Osservazioni ....

[1] Sopprimere ove non applicabile.

Appendice 2

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

Scheda di omologazione CEE

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione [1]

— l'estensione dell'omologazione [1]

— il rifiuto dell'omologazione [1]

— la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto concerne la direttiva .. /.. /CE.

Omologazione CEE numero:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]:

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo [3]:

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. In caso di componenti o entità tecniche distinte, la collocazione e il metodo di affissione della marcatura CE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Eventuali informazioni supplementari: cfr. addendum

2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Località:

7. Data:

8. Firma:

9. È allegato un elenco di documenti che costituiscono il fascicolo informativo depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione e che può essere ottenuto su richiesta.

---

[1] Cancellare la menzione inutile.

[2] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicolo, componente o entità tecnica oggetto della presente omologazione, essi devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo: «?» (ad es.: ABC?? 123??).

[3] Quale definita all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

della scheda di omologazione CEE n. ... concernente l'omologazione dei materiali per interno per ai sensi della direttiva .. /.. /CE, quale modificata da ultimo dalla direttiva .. /.. .CE

1. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1.1. Il materiale è adatto per l'installazione come

— rivestimento del tetto (1)

— rivestimento della parete posteriore e delle pareti laterali (1)

— rivestimento del pavimento (1)

— imbottitura (1) o rivestimento (1) del sedile

— condotta di riscaldamento e di ventilazione (1)

— vano bagagli (1)

— per altri scopi (specificare):

I componenti quali dispositivi completi [sedili, pareti di separazione, vani bagagli, ecc. (1)] sono adatti per l'installazione in veicoli delle categorie M_2/M_3 (1).

1.2. La conformità con i requisiti relativi alla velocità di combustione è stata verificata per la(e) direzione(i)

orizzontale (←→)

verticale (↕)

orizzontale e verticale (←↕→) (1).

La conformità con i requisiti relativi alla velocità di fusione è stata verificata per i componenti in base all'allegato V, simbolo Ⓥ.

La conformità è stata verificata per i componenti omologati quali dispositivi completi, simbolo (CD).

1.3. Qualsiasi limitazione dei requisiti di uso e di installazione:

5. Osservazioni:

(1) Sopprimere ove non applicabile.

ALLEGATO IV

PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITA DI COMBUSTIONE ORIZZONTALE DEI MATERIALI

1. Principio

Un campione è disposto orizzontalmente in un supporto a forma di U ed esposto per 15 secondi all'azione di una fiamma definita di debole energia in una camera di combustione ove la fiamma agisce sul bordo libero del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

2. Apparecchiatura

2.1. Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile avente le dimensioni indicate in figura 2.

La facciata anteriore di questa camera comprende una finestra di osservazione incombustibile che può coprire l'intera facciata anteriore e che può servire da pannello di accesso.

Il lato inferiore della camera presenta fori di ventilazione e la parte superiore comporta una fessura di aerazione perimetrale. La camera poggia su quattro piedi alti 10 mm.

Su uno dei lati, la camera può presentare un orifizio per l'introduzione del supporto del campione; dall'altro lato un'apertura lascia passare il tubo di adduzione del gas. La materia fusa è raccolta in una vaschetta (vedi figura 3) disposta sul fondo della camera tra i fori di ventilazione senza coprirli.
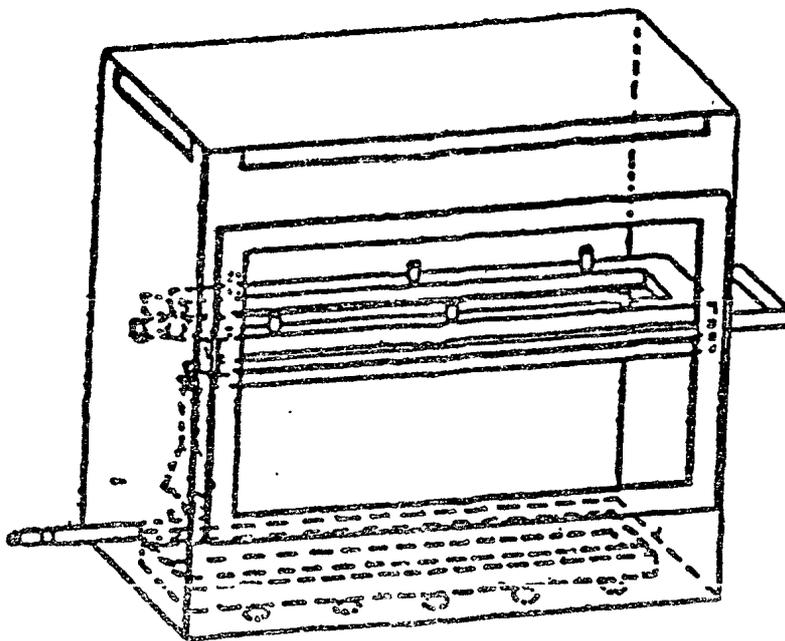
Figura 1

Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta

Figura 2

Esempio di camera di combustione

(Dimensioni in millimetri)

Figura 3

Esempio di vaschette

(Dimensioni in millimetri)

2.2. Supporto del campione, costituito da due lastre di metallo a forma di U o telai di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate in figura 4.

La lastra inferiore reca dei perni, mentre la lastra superiore presenta dei fori corrispondenti in modo da permettere un fissaggio sicuro del campione. I perni servono anche da riferimento per la misurazione dell'inizio e della fine della distanza di combustione.

Deve essere fornito un appoggio costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la lastra inferiore del supporto del campione ad intervalli di 25 mm (vedi figura 5).

La parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm sopra la lastra di fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e l'estremità della camera deve essere di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione ed i lati della camera deve essere di 50 mm (tutte le misure sono misurate all'interno) (vedi figure 1 e 2).

Figura 4

Esempio di supporto del campione
(Dimensioni in millimetri)
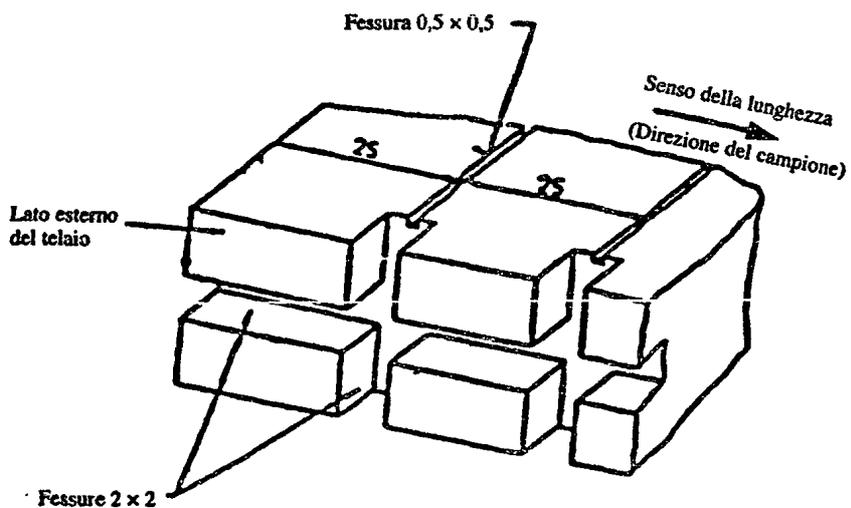
Figura 5

Esempio di sezione del telaio a forma di U con la parte inferiore predisposta per fili di supporto
(Dimensioni in millimetri)

2.3. *Bruciatore a gas*

La piccola sorgente delle fiamme è rappresentata da un becco Bunsen del diametro interno di 9,5 ± 0.5 mm. Questo è disposto nella camera di combustione in modo che il centro dell'ugello venga a trovarsi 19 mm sotto il centro del bordo inferiore del lato aperto del campione (vedi figura 2).

2.4. *Gas di prova*

Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m^3 (ad esempio, gas naturale).

2.5. Pettine di metallo, della lunghezza di almeno 110 mm e munito di sette o otto denti a punta arrotondata, ogni 25 mm.

2.6. Cronometro con una precisione di 0,5 secondi.

2.7. *Cappa*

La camera di combustione può essere posta in una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume della camera di combustione e che nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o profondità) superi una delle altre due di più di 2,5 volte.

Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. Essa deve essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con una adeguata velocità dell'aria.

3. Campioni

3.1. *Forme e dimensioni*

3.1.1. La forma e le dimensioni del campione sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo stesso spessore del prodotto da sottoporre alla prova ma non deve superare 13 mm. Se il campione lo consente, la sua sezione deve essere costante sull'intera lunghezza.
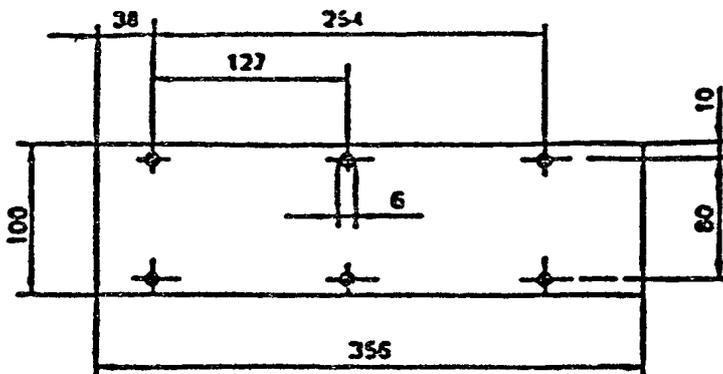
Figura 6

Campione

(Dimensioni in millimetri)

3.1.2. Se la forma e le dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione di dimensioni prescritte si rispettano le seguenti dimensioni minime:

a) Per i campioni di larghezza compresa fra 3 e 60 mm, la lunghezza deve essere 356 mm. In questo caso il materiale è sottoposto alla prova nel senso della larghezza del prodotto.

b) Per i campioni di larghezza compresa fra 60 e 100 mm, la lunghezza deve essere di almeno 138 mm. In questo caso, la distanza di combustione possibile corrisponde alla lunghezza del campione e la sua misurazione inizia dal primo riferimento.

3.2. *Prelievo*

I campioni sono prelevati dal materiale da sottoporre alla prova. Nei materiali che presentano velocità di combustione diversa a seconda della direzione del materiale si esegue la prova per ogni direzione. I campioni devono essere prelevati e posti nell'apparecchio di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata.

Se il materiale è fornito tagliato in larghezze determinate, deve essere tagliata una lunghezza di almeno 500 mm sull'intera larghezza. I campioni devono essere prelevati dal pezzo ad una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale ed alla stessa distanza tra loro.

Se la forma del prodotto lo consente, i campioni devono essere prelevati nello stesso modo dai prodotti finiti. Se lo spessore del prodotto supera 13 mm, lo si deve ridurre a 13 mm con un procedimento meccanico dal lato opposto a quello rivolto all'abitacolo. Se ciò non è possibile, la prova è eseguita, di comune accordo con l'organismo tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (vedi punto 2.10 dell'allegato I) devono essere sottoposti alla prova come un pezzo omogeneo.

Nel caso di più strati di materiali diversi, non considerati compositi, ogni strato compreso in una profondità di 13 mm a partire dalla superficie rivolta verso l'abitacolo deve essere sottoposto alla prova separatamente.

3.3. *Condizionamento*

I campioni devono essere mantenuti per almeno 24 ore ed al massimo per 7 giorni ad una temperatura di 23 ± 2 °C con una umidità relativa di 50 ± 5 % e restare in tali condizioni sino al momento della prova.

4. **Procedimento**

4.1. I campioni con superficie rivestita di panno o imbottita vengono posti su una superficie piana e pettinati due volte contro pelo con il pettine (punto 2.5).

4.2. Il campione viene posto nell'apposito supporto (punto 2.2) in modo da presentare alla fiamma il lato rivolto verso il basso.

4.3. Si regola la fiamma del gas ad un'altezza di 38 mm mediante il riferimento indicato sulla camera di combustione con la presa d'aria del becco chiusa. Prima di iniziare le prove la fiamma deve essere stata stabilizzata per almeno un minuto.

4.4. Si spinge il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l'estremità del campione sia esposta alla fiamma e dopo 15 secondi interrompe l'arrivo del gas.

4.5. La misurazione del tempo di combustione inizia nell'istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo riferimento. Si osserva la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore).

4.6. La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l'ultimo riferimento o quando la fiamma si spegne prima di raggiungere detto punto. Se la fiamma non raggiunge l'ultimo riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di estinzione della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta in superficie o all'interno dalla combustione.

4.7. Se il campione non si accende o se non continua a bruciare dopo l'estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata di combustione, nel verbale di prova si indica che la velocità di combustione è di 0 mm/min.

4.8. Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, ci si deve accertare che la camera di combustione ed il supporto del campione abbiano una temperatura massima di 30 °C prima dell'inizio della prova.

5. **Calcoli**

La velocità di combustione, B [1], in millimetri per minuto, è data dalla formula:

$$B = \frac{s}{t} \times 60$$

dove:

s: è la lunghezza, in millimetri, della distanza combusta;

t: e la durata di combustione, in secondi, per la distanza s.

---

[1] Si calcola la velocità di combustione (B) di ciascun campione soltanto nel caso in cui la fiamma raggiunge l'ultimo riferimento o l'estremità del campione.

ALLEGATO V

PROVA PER DETERMINARE IL COMPORTAMENTO ALLA FUSIONE DEI MATERIALI

1. Principio

Si dispone un campione in posizione orizzontale e lo si espone all'azione di un radiatore elettrico. Un recipiente è posto sotto il campione per raccogliere le gocce che risultano dalla fusione.

Per verificare se qualche goccia è infiammata si pone nel recipiente un po' di cotone grezzo.

2. **Apparecchiatura**

L'apparecchiatura è composta di (figura 1):

a) un radiatore elettrico,

b) un supporto con griglia per il campione,

c) un recipiente (per raccogliere le gocce),

d) un supporto (per l'apparecchiatura).

2.1. La fonte di calore è costituita da un radiatore elettrico da 500 W. La superficie radiante è costituita da una lastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ± 5 mm.

Il calore emesso dall'apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore ad una distanza di 30 mm, dev'essere di 3 W/cm^2.

2.2. *Taratura*

Per tarare il radiatore si utilizza un radiometro del tipo Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm^2.

L'elemento che riceve la radiazione, ed in misura minore eventualmente la convezione, dev'essere piano, circolare con un diametro non superiore a 10 mm e rivestito di una mano di nero satinato durevole. L'elemento è contenuto in un corpo raffreddato ad acqua la cui facciata è di metallo perfettamente lucidato, piatta, coincidente con il piano dell'elemento nonché circolare e con un diametro di circa 25 mm.

La radiazione non deve passare attraverso alcuna apertura prima di raggiungere l'oggetto. Lo strumento dev'essere robusto, semplice da montare e da utilizzare, insensibile alle correnti d'aria e di taratura stabile. Lo strumento deve avere una precisione di ± 3 % ed una ripetibilità dello 0,5 %.

La taratura del radiometro dev'essere controllata ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore mediante confronto con uno strumento conservato come campione di riferimento e non utilizzato per altri scopi. Lo strumento campione dev'essere tarato perfettamente una volta all'anno in base ad un campione nazionale.

2.2.1. Prova di taratura

Il flusso energetico prodotto dalla potenza assorbita che secondo la taratura iniziale corrisponde ad un flusso energetico di 3 W/cm^2 dev'essere controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento) e l'apparecchio dev'essere nuovamente tarato se tale controllo indica una deviazione maggiore di 0,06 W/cm^2.

2.2.2. Procedimento di taratura

L'apparecchio dev'essere disposto in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d'aria (non più di 0,2 m/s).

Si pone il radiometro nell'apparecchiatura al posto del campione in modo che l'elemento costituito dal radiometro sia disposto al centro della superficie del radiatore.

Si inserisce l'alimentazione di corrente elettrica e si regola la potenza assorbita necessaria per produrre la densità di flusso radiante di 3 W/cm^2 al centro della superficie del radiatore. Alla regolazione dell'unità di potenza su 3 W/cm^2 segue un periodo di 5 minuti nel quale non si esegue alcun'altra regolazione per raggiungere l'equilibrio.

2.3. Il supporto dei campioni è un anello metallico (figura 1). Sulla sommità di questo supporto è disposta una griglia di filo di acciaio inossidabile avente le seguenti dimensioni:

— diametro interno: 118 mm,

— dimensione dei fori: 2,10 mm^2,

— diametro del filo di acciaio 0,70 mm.

2.4. Il recipiente è costituito da un tubo cilindrico con diametro interno di 118 mm ed una profondità di 12 mm.

Il recipiente è riempito di cotone grezzo.

2.5. Una colonna verticale sostiene gli oggetti specificati ai punti 2.1, 2.3 e 2.4.

Il radiatore è disposto sulla sommità del supporto con la superficie radiante orizzontale in modo che la radiazione sia rivolta in basso.

Nel montante si trova una leva o un pedale che consente di sollevare lentamente il supporto del radiatore. Esso è inoltre munito di un arresto che permette di riporre il radiatore nella sua posizione normale.

Nella sua posizione normale gli assi del radiatore, del supporto del campione e del recipiente devono coincidere.

3. **Campioni**

I campioni destinati alla prova devono avere le dimensioni di 70 mm × 70 mm.

I campioni devono essere prelevati allo stesso modo da prodotti finiti se la loro forma lo consente. Se lo spessore del prodotto supera i 13 mm esso deve essere ridotto a 13 mm mediante una lavorazione meccanica applicata al lato che non è rivolto verso l'abitacolo. Se ciò non è possibile la prova dev'essere eseguita, di comune accordo con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (vedi punto 2.10 dell'allegato I) devono essere sottoposti alla prova come se fossero di struttura uniforme.

Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione e non sono materiali compositi, ogni strato di materiale compreso, in una profondità di 13 mm a partire dalla superficie rivolta verso l'abitacolo dev'essere sottoposto alla prova separatamente.

La massa totale del campione da sottoporre alla prova dev'essere di almeno 2 grammi. Se la massa di un campione è inferiore si aggiunge un numero sufficiente di campioni.

Se le due facciate del materiale differiscono, si sottopongono alla prova entrambe le facciate, ossia 8 campioni.

I campioni ed il cotone grezzo devono essere condizionati per almeno 24 ore ad una temperatura di 23 ± 2 °C e ad un'umidità relativa di 50 ± 5 % e devono essere conservati in queste condizioni sino alla prova.

4. **Procedimento**

Il campione è posto sul supporto che a sua volta è disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e la superficie superiore del campione sia di 30 mm.

Il recipiente, compreso il cotone grezzo, è disposto sotto la griglia del supporto da una distanza di 300 mm.

Il radiatore è disposto a lato in modo da non irradiare il campione ed inserito. Quando raggiunge la potenza massima viene posto sopra il campione e si inizia il conteggio del tempo.

Se il materiale fonde o si deforma si varia l'altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.

Se il materiale si infiamma, il radiatore viene arretrato per tre secondi e riportato nella sua posizione quando la fiamma si è estinta; si ripete lo stesso procedimento quante volte necessario per i primi cinque minuti della prova.

Dopo cinque minuti di prova:

i) Se il campione è spento (oppure se non si è infiammato nei primi cinque minuti della prova) si lascia il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente.

ii) Se il materiale brucia, si attende l'estinzione prima di riportare il radiatore nuovamente in posizione.

In entrambi i casi la prova dev'essere proseguita per altri cinque minuti.

5. **Risultati**

I fenomeni osservati devono essere riportati nel verbale di prova, ad esempio:

— eventuali cadute di gocce infiammate o meno,

— se si è verificata l'accensione del cotone grezzo.
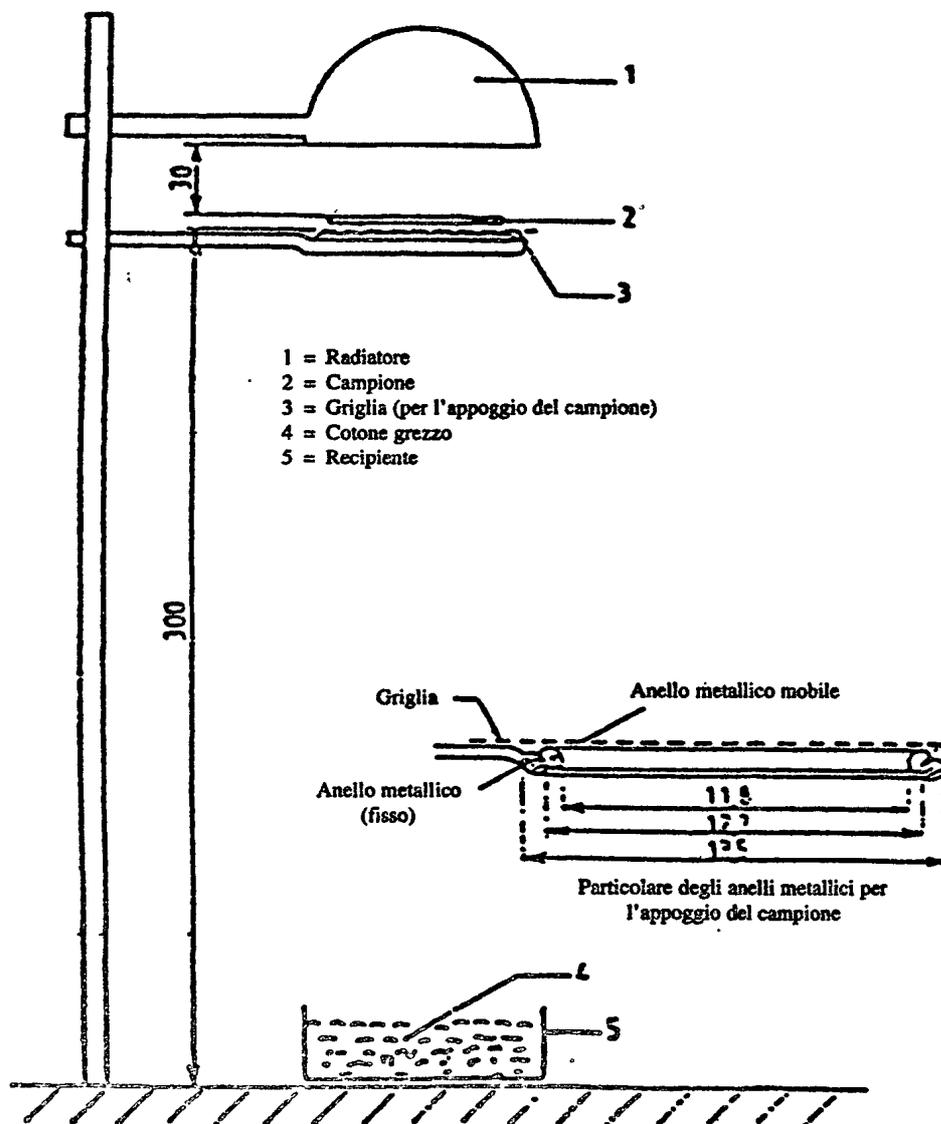
Figura 1

(Dimensioni in millimetri)

ALLEGATO VI

PROVA PER DETERMINARE LA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE VERTICALE DEI MATERIALI

1. **Principio**

Questa prova consiste nell'esporre i campioni, mantenuti in posizione verticale, alla fiamma e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova.

2. **Apparecchiatura**

L'apparecchiatura è composta di:

a) supporto del campione,

b) bruciatore,

c) ventilatore per estrarre i gas ed i prodotti della combustione,

d) piastra di appoggio,

e) fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare massima di 50 tex.

2.1. Il supporto del campione è costituito da un telaio rettangolare dell'altezza di 560 mm con due aste parallele fissate rigidamente alla distanza di 150 mm sul cui lato sono fissati dei perni per il montaggio del campione sottoposto alla prova che è disposto su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni non devono avere un diametro maggiore di 2 mm, sono lunghi almeno 27 mm e disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate in figura 1. Il telaio dev'essere fissato su un supporto che mantenga le aste in posizione verticale durante la prova. (Per posizionare il campione sui perni in un piano scostato dal telaio, si possono disporre dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni).

2.2. Il bruciatore descritto nella figura 3.

Il gas che alimenta il bruciatore può essere sia del propano sia del butano usualmente in commercio.

Il bruciatore è posto di fronte e al di sotto del campione in modo da giacere in un piano passante per la mezzeria verticale del campione e perpendicolare alla sua facciata (vedi figura 2), con l'asse longitudinale inclinato in alto di 30° rispetto alla verticale verso il bordo inferiore del campione. La distanza tra l'estremità superiore del bruciatore ed il bordo inferiore del campione dev'essere di 20 mm.

2.3. L'apparecchiatura di prova può essere posta entro una cappa di laboratorio a condizione che il volume interno della stessa sia compreso tra 20 volte e 110 volte il volume dell'apparecchiatura di prova e che nessuna delle singole dimensioni (altezza, larghezza o lunghezza) della cappa superi una delle altre due di più di 2,5 volte. Prima della prova si misura la velocità verticale dell'aria della cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per l'apparecchiatura di prova. Essa dev'essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l'operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un'adeguata velocità dell'aria.

2.4. Si utilizza una sagoma rigida e piana di materiale adatto e di misura corrispondente a quella del campione. Nella sagoma vengono ricavati dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrispondano alle distanze tra perni sui montanti (vedi figura 1). I fori devono essere equidistanti attorno alla mediana verticale della sagoma.

3. **Campioni**

3.1. Le dimensioni dei campioni sono le seguenti: 560 × 170 mm.

3.2. I campioni vengono condizionati per almeno 24 ore ad una temperatura di 23 ± 2 °C e ad un'umidità relativa di 50 ± 5 % e conservati in queste condizioni sino alla prova.

4. **Procedimento**

4.1. La prova dev'essere eseguita in un'atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30° C ed un'umidità relativa tra il 15 % e l'80 %.

4.2. Il bruciatore viene preriscaldato per due minuti. Si regola l'altezza della fiamma a 40 ± 2 mm misurando la distanza tra l'estremità superiore del tubo del bruciatore e il vertice della parte gialla della fiamma quando il bruciatore è verticale e la fiamma è vista al buio.

4.3. Il campione è posto sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione sia discosto di almeno 20 mm dal telaio. Il telaio viene montato sul supporto in modo che il campione sia verticale.

4.4. I fili di riferimento sono fissati orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate in figura 1. In ciascuna di queste posizioni si realizza un occhiello in modo che i due segmenti siano discosti di 1 mm e di 5 mm dal piano della parte frontale del campione.

Ciascun occhiello è fissato ad un opportuno cronometro. Il filo dev'essere sufficientemente teso in modo da mantenere la sua posizione relativa rispetto al campione.

4.5. La fiamma viene applicata al campione per una durata di 5 secondi. Si suppone verificata l'accensione se la combustione del campione continua per 5 secondi dopo aver allontanato la fiamma. Se non si verifica l'accensione, la fiamma viene applicata per 15 secondi ad un altro campione condizionato.

4.6. Se un risultato di una serie di 3 campioni supera del 50 % il risultato minimo, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione. Se per uno o due campioni di una serie di 3 campioni la combustione raggiunge il filo di riferimento più alto, si deve sottoporre alla prova un'altra serie di 3 campioni nella stessa direzione.

4.7. Si misurano i seguenti tempi espressi in secondi:

a) dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del primo filo di riferimento (t_1);

b) dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del secondo filo di riferimento (t_2);

c) dall'inizio dell'applicazione della fiamma sino al distacco del terzo filo di riferimento (t_3).

5. **Risultati**

I fenomeni osservati devono essere registrati nel verbale di prova e comprendono:

— le durate di combustione: t_1, t_2 e t_3 in secondi

— le corrispondenti distanze: d_1, d_2 e d_3 in mm.

La velocità di combustione V_1 e le velocità V_2 e V_3, se applicabili, sono calcolate (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno il primo filo di riferimento) con la seguente formula:

$$V_i = \frac{d_i}{t_i} \times 60 \text{ (mm/min)}$$

Si tiene conto della velocità di combustione più elevata di V_1, V_2 e V_3.
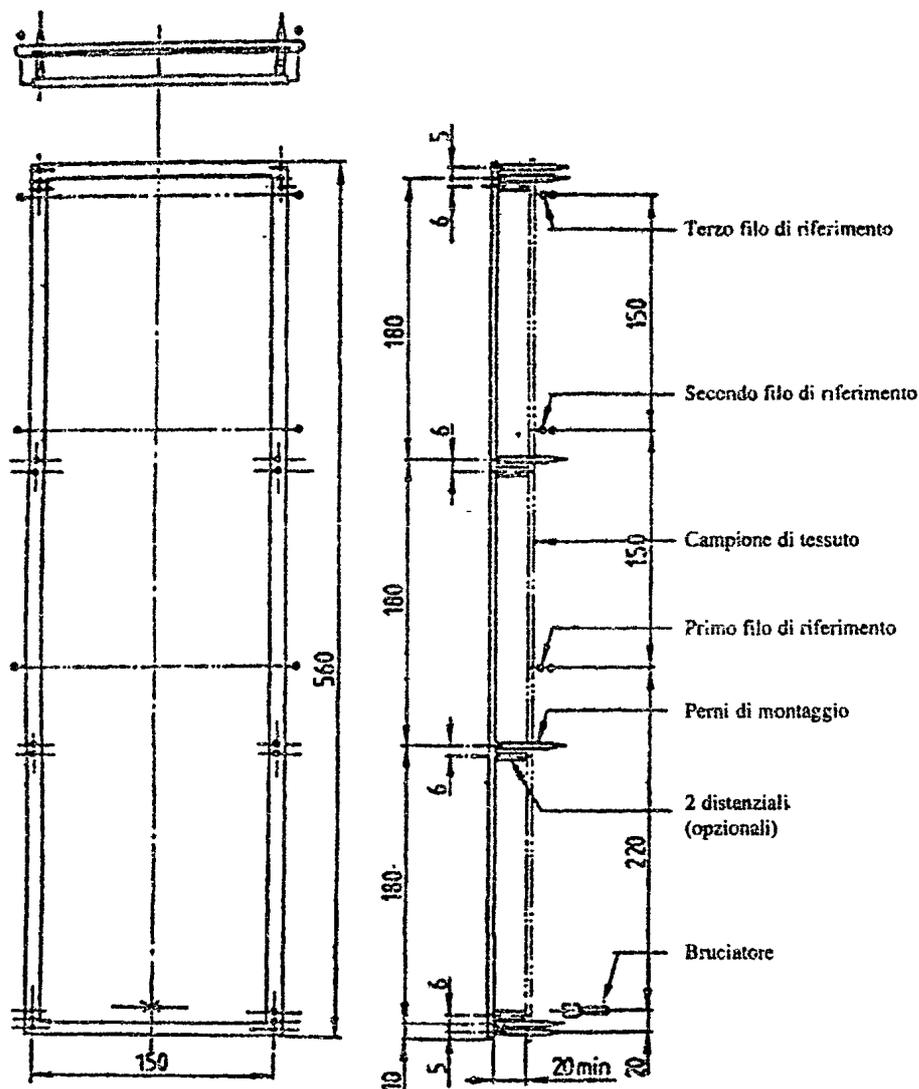
Figura 1

Supporto del campione .

(Dimensioni in millimetri)

Campione

Telaio

20 min

Distan-
ziale
(opzionale)

Perni

Bruciatore

Bruciatore

20

30°

Accensione del bordo
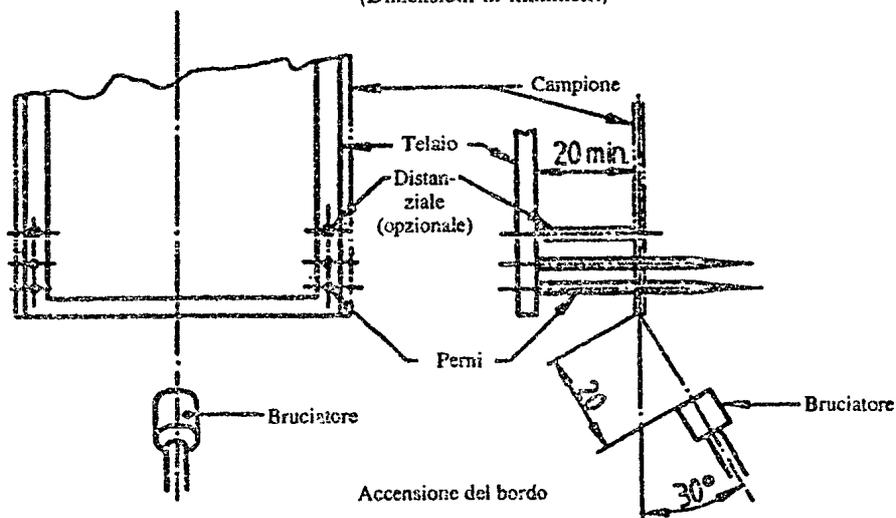
Figura 2

Posizione del bruciatore

a) Schema del bruciatore a gas

b) Getto di gas

c) Stabilizzatore di fiamma
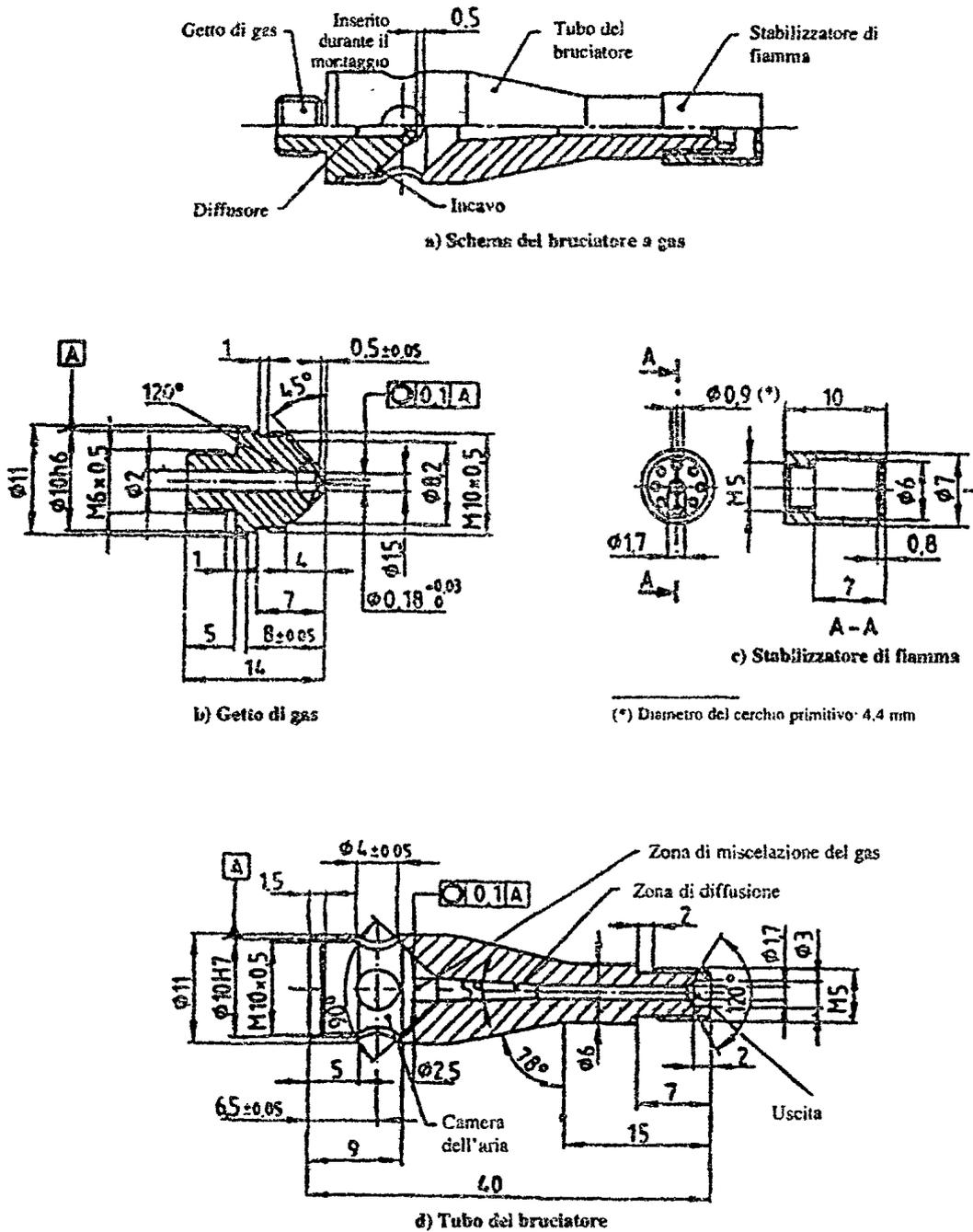
(*) Diametro del cerchio primitivo: 4,4 mm

d) Tubo del bruciatore

Figura 3

Bruciatore a gas

(Dimensioni in millimetri)

96A6460

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1996.

Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni sul processo tributario;

Visto l'art. 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992 che prevede la facoltà, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, di richiedere, alle parti diverse dall'ufficio tributario, il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio attraverso la corresponsione delle spese, commisurate al costo del servizio, mediante applicazione ed annullamento di marche da bollo ordinarie;

Visti l'art. 38, comma 1, e l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di cui sopra, prevedono, per il rilascio di copia della sentenza, la corresponsione delle relative spese a norma del succitato art. 25, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996 che ha fissato al 1° aprile 1996 la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Ritenuto che occorre determinare — in base al costo presunto del servizio — l'importo delle spese che il contribuente deve corrispondere per tali prestazioni, mediante applicazione di marche da bollo ordinarie sulla relativa domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. Le spese per il rilascio, da parte delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e di copia della sentenza di cui all'art. 38, comma 1, ed all'art. 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio tributario, nei seguenti importi forfetari per ciascuna copia richiesta:

da 1 a 4 facciate - lire 1.000 complessive;

da 5 a 10 facciate - lire 2.000 complessive;

da 11 a 20 facciate - lire 4.000 complessive;

da 21 a 50 facciate - lire 8.000 complessive;

da 51 a 100 facciate - lire 16.000 complessive;

oltre le 100 facciate - lire 16.000 complessive più lire 10.000 complessive ogni ulteriori 100 facciate o frazione di 100.

2. Le spese per il rilascio delle copie di cui al comma 1 sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla stessa domanda da annullarsi, con il timbro datario, a cura della segreteria della commissione tributaria cui va inoltrata la richiesta.

3. La stessa segreteria provvede ad annotare sull'originale degli atti di cui al comma 1 il numero delle copie rilasciate ai richiedenti.

Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

96A6539

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 settembre 1996.

Terzo elenco dei comuni delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Sardegna ed integrazione agli elenchi dei comuni delle regioni Abruzzo e Valle d'Aosta tenuti all'adozione del piano urbano del traffico.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del sopracitato art. 36, comma 2, occorre procedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, come individuato dalle rispettive regioni di appartenenza;

Considerato che i primi due elenchi di comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico sono stati individuati rispettivamente con i decreti ministeriali 26 settembre 1994, n. 3060, e 2 gennaio 1996, n. 4;

Considerato che, successivamente alle prime due pubblicazioni, le regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Sardegna hanno provveduto ad individuare i comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico che ricadono nel territorio di competenza;

Considerato che la regione Valle d'Aosta ha provveduto ad integrare l'elenco dei comuni precedentemente individuati, già inseriti nel secondo elenco dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, pubblicato con il decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 4;

Considerato che nel citato decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 4, per mero errore di trascrizione, non è stato inserito, nell'elenco dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico individuato dalla regione Abruzzo, il comune di Francavilla al Mare;

Vista la delibera 18 giugno 1996, n. 249 C.R. 9457, della regione Piemonte;

Vista la delibera 11 aprile 1996, n. 1634, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la delibera 25 luglio 1996, n. 41/3, della regione Campania;

Vista la delibera 26 giugno 1996, n. 3531, della regione Basilicata;

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 18/46, della regione autonoma della Sardegna;

Vista la delibera 19 luglio 1996, n. 3255, della regione autonoma Valle d'Aosta;

Vista la delibera 11 agosto 1995, n. 4204/C, della regione Abruzzo;

Visti i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione italiana alla data del 1° gennaio 1993;

Considerato che nella delibera 18 giugno 1996, n. 249 C.R. 9457, della regione Piemonte non sono stati individuati i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e che è possibile procedere a tale individuazione sulla base dei dati di cui al visto precedente;

Considerato che, in relazione alla emanazione in data 24 giugno 1995 delle direttive per la redazione, l'adozione e l'attuazione dei piani urbani del traffico, occorre provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 del citato art. 36, onde consentire l'avvio delle procedure previste nel detto articolo;

Decreta:

Tutto ciò visto e considerato i comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono quelli riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento e che costituisce integrazione ai precedenti elenchi individuati con i decreti ministeriali 26 settembre 1994, n. 3060, e 2 gennaio 1996, n. 4.

L'ulteriore elenco relativo alle regioni che non hanno ancora provveduto all'individuazione dei comuni tenuti all'adozione del piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, sarà pubblicato successivamente.

Roma, 26 settembre 1996

Il Ministro: DI PIETRO

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI DELLE REGIONI PIEMONTE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, CAMPANIA, BASILICATA, SARDEGNA ED INTEGRAZIONE AGLI ELENCHI DEI COMUNI DELLE REGIONI ABRUZZO E VALLE D'AOSTA, TENUTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Provincia di Aosta.
Ayas

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Alessandria:
Acqui Terme
Alessandria
Casale Monferrato
Ovada
Tortona
Valenza

Provincia di Asti:
Asti
Canelli
Nizza Monferrato

Provincia di Cuneo:
Alba
Borgo San Dalmazzo
Bra
Cuneo
Fossano
Limone Piemonte
Mondovì
Saluzzo
Savigliano

Provincia di Novara:
Arona
Baveno
Borgomanero
Cannobio
Castelletto Sopra Ticino
Domodossola
Dormelletto
Galliate
Macugnaga
Novara
Oleggio
Omegna
Stresa
Trecate
Verbania

Provincia di Torino:
Alpignano
Avigliana
Bardonecchia
Beinasco
Borgaro Torinese
Carmagnola
Caselle Torinese
Chieri
Chivasso
Cirié
Collegno
Cuorgnè
Giaveno
Grugliasco
Ivrea
Leinì
Moncalieri
Nichelino
Orbassano
Pianezza
Pinerolo
Piossasco
Rivoli
Rivalta di Torino
Rivarolo Canavese
San Mauro Torinese
Santena
Sauze d'Oulx
Sestriere
Settimo Torinese
Torino
Venaria
Vinovo
Volpiano

Provincia di Vercelli:
Borgosesia
Biella
Cossato
Vercelli

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provincia di Gorizia:
Cormons
Gorizia
Gradisca d'Isonzo

Grado
Monfalcone
Ronchi dei Legionari
Staranzano

Provincia di Pordenone:
Casarsa della Delizia
Cordenons
Maniago
Porcia
Pordenone
Sacile
San Vito al Tagliamento
Spilimbergo

Provincia di Trieste:
Trieste

Provincia di Udine:
Cervignano del Friuli
Cividale del Friuli
Codroipo
Gemona del Friuli
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Palmanova
Pasian di Prato
San Daniele del Friuli
San Giorgio di Nogaro
Tarcento
Tarvisio
Tavagnacco
Tolmezzo
Udine

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Avellino:
Ariano
Avellino
Bagnoli Irpino
Mercogliano

Provincia di Benevento:
Benevento

Provincia di Caserta:
Aversa
Caserta
Castelvolturno
Cellole
Maddaloni
Marcianise
Mondragone
San Nicola La Strada
Santa Maria Capua Vetere
Sessa Aurunca

Provincia di Napoli:
Acerra
Afragola
Anacapri
Arzano
Bacoli
Barano d'Ischia
Caivano
Calvizzano
Capri
Cardito
Casalnuovo di Napoli
Casamicciola Terme
Casandrino
Casavatore
Casoria
Castellammare di Stabia
Ercolano
Forio
Frattamaggiore
Giuliano in Campania
Gragnano
Grumo Nevano
Ischia
Lacco Ameno
Marano di Napoli
Marigliano
Massa Lubrense
Melito di Napoli
Meta di Sorrento
Mugnano di Napoli
Napoli
Nola
Ottaviano
Piano di Sorrento
Pomigliano d'Arco
Pompei
Portici
Pozzuoli
Procida
Qualiano
Quarto
San Giorgio a Cremano
San Giuseppe Vesuviano
Sant'Agnello
Sant'Antimo
Serrara Fontana
Sorrento
Torre Annunziata
Torre del Greco
Vico Equense
Villaricca

Provincia di Salerno:
Agropoli
Amalfi
Angri
Atrani
Battipaglia
Capaccio
Cava dei Tirreni
Cetara
Conca dei Marini
Eboli
Fisciano
Furore
Maiori
Mercato San Severino
Minori
Nocera Inferiore
Pagani
Pontecagnano
Positano
Praiano
Ravello
Salerno
Sapri
Sarno
Scafati
Vallo della Lucania
Vietri sul Mare

REGIONE ABRUZZO

Provincia di Chieti:
Francavilla al Mare

REGIONE BASILICATA

Provincia di Matera

Bernalda

Matera

Policoro

Provincia di Potenza:

Maratea

Melfi

Potenza

REGIONE SARDEGNA

Provincia di Cagliari:

Cagliari

Carbonia

Iglesias

Quartu Sant'Elena

Provincia di Nuoro:

Nuoro

Provincia di Oristano:

Oristano

Provincia di Sassari:

Alghero

Olbia

Sassari

AVVERTENZA:

I due primi elenchi sono stati diramati rispettivamente con i decreti 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1994, e 2 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996.

96A6459

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 settembre 1996.

Autorizzazione all'Agenzia spaziale italiana a fare ricorso al mercato finanziario per far fronte all'attuazione del Piano di riassetto economico-finanziario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, che ha istituito l'Agenzia spaziale italiana, con il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri di ordine generale deliberati dal CIPE;

Visto il Piano spaziale nazionale 1990/1994, approvato dal CIPE con delibera del 30 luglio 1991;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) la quale per gli anni 1996, 1997 e 1998 ha previsto un contributo annuo rispettivamente di 946,2 1.150 e 1.300 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390, il quale attribuisce all'ASI la facoltà di ricorrere al mercato finanziario su autorizzazione ministeriale;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 233 che, nell'adottare disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana, ha previsto all'art. 2, comma 2, un Piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI che consenta di rivedere i programmi già avviati dal Piano spaziale nazionale 1990/1994 da trasmettere alle Camere;

Visto il suddetto Piano di riassetto economico-finanziario in data 31 luglio 1996 (all. n. 1) che costituisce parte integrante del presente decreto;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi tenutasi in data 31 luglio 1996 cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Agenzia spaziale italiana (all. n. 2);

Considerato che il Piano medesimo prevede, al fine di conseguire il completo riassorbimento del disavanzo nazionale pregresso e di assicurare nel contempo l'integrale perseguimento degli obblighi assunti in sede internazionale, l'attivazione altresì di una linea di credito;

Tenuto conto che gli oneri per capitale ed interessi afferenti a tale linea di credito gravano sul bilancio dell'Agenzia spaziale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a fare ricorso al mercato finanziario sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi nell'anno 1996, per far fronte all'attuazione del Piano di riassetto economico-finanziario.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 graveranno sul bilancio ASI, con imputazione ai capitoli di pertinenza sia della quota capitale che della quota interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

96A6489

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Aiuti nazionali di adattamento al settore bieticolo saccarifero di cui al regolamento CEE n. 1785/81 e al regolamento CE n. 1101/95 relativi al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1995-96.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CE n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come modificato, per ultimo, dal regolamento CE n. 1101/95, ed in particolare l'art. 46 che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori del settore saccarifero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto citato, che demanda al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali, di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea e degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (finanziaria 1996), che ha stanziato lire 260 miliardi a valere sul cap. 4542 del Ministero del tesoro per il finanziamento degli aiuti nazionali al settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero;

Visto altresì il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge approvata dal Senato l'11 luglio 1996, che riduce di 50 miliardi lo stanziamento a favore degli aiuti nazionali al settore dello zucchero;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta avanzata con nota n. 25/G2 del 9 luglio 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, relativa al piano di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero integrata dalla legge 30 luglio 1990, n. 209, che prevede la realizzazione di attività alternative o integrative a quella saccarifera;

Tenuto conto della situazione di insufficiente competitività del settore bieticolo saccarifero, dell'orientamento comunitario verso un progressivo contenimento degli aiuti nonché delle esigenze di contenimento della spesa pubblica nazionale;

Ritenuto opportuno assicurare al settore bieticolo saccarifero, per la campagna 1995-96, il sostegno consentito dalla normativa comunitaria nei limiti delle risorse a tal fine disponibili sul bilancio dello Stato;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla quale concorda il Sottosegretario all'industria;

Delibera:

Per la campagna 1995/96 gli aiuti nazionali di adattamento, di cui all'art. 46 del regolamento CEE n. 1785/81 come modificato dal regolamento CE numero 1101/95 citati in premessa, sono concessi nei limiti delle autorizzazioni comunitarie e nella misura massima di 210 miliardi.

Gli aiuti saranno corrisposti a favore dei produttori di barbabietola con riferimento alla produzione di zucchero ottenuta nelle unità di trasformazione situate in ciascuna delle tre zone italiane, in rispondenza alle modalità ed alle condizioni di corresponsione previste dalla regolamentazione comunitaria ed alle indicazioni attuative che saranno trasmesse dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali all'AIMA, ente erogatore.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà agli adempimenti di propria competenza in ordine all'utilizzazione delle predette risorse a favore delle categorie economiche interessate, nel rispetto delle specifiche norme comunitarie.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sottoporrà al CIPE, nell'ambito del Piano agricolo nazionale e nel rispetto delle regole comunitarie l'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 269

96A6491

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Riallocazione delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca del finanziamento del progetto FIO 1986, n. 259: «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Vista la propria delibera 12 maggio 1988 con la quale vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compreso il progetto n. 259: «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella»;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994 con la quale è stato revocato il finanziamento del progetto n. 259: «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella»;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE e, in tale contesto — tra l'altro — la facoltà di destinare le somme disponibili a seguito di revoche di finanziamenti, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale, ad altre opere prontamente affidabili, secondo determinate priorità;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 123483 del 18 marzo 1996 con il quale tra l'altro è stata versata al capitolo 7090 del Ministero del bilancio e della programmazione economica la somma complessiva di L. 22.928.390.000 comprensiva della quota di L. 3.421.890.000 non ancora trasferita alla regione Veneto;

Vista la richiesta della regione Veneto — nota n. 1825/11100 del 19 luglio 1995 — avanzata sulla base della proposta formulata dal comune di Cittadella per la riprogrammazione delle somme disponibili a favore di un nuovo progetto attraverso il quale l'intervento di restauro è stato riconsiderato e rimodulato al fine di rendere funzionali le opere già iniziate;

Visto il parere del nucleo di valutazione, rilasciato con nota n. 8/1942 dell'11 ottobre 1995;

Considerata l'opportunità di dar corso ad interventi di assoluta urgenza volti a scongiurare il pericolo di crolli, segnalato dall'amministrazione beneficiaria del finanziamento;

Considerato altresì il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 9 giugno 1995 con nota n. 66936 in merito a maggiori possibili oneri per l'Erario derivanti dal non completamento di opere finanziate con fondi pubblici;

Considerato che il comune di Cittadella ha prospettato la piena disponibilità formale a ritirare gli atti di lite in corso ed a transare extragiudizialmente sull'esito della sentenza TAR n. 1544/95, come da nota della regione Veneto n. 1693/11100 del 30 luglio 1996 e nota del comune di Cittadella n. 34850 del 7 agosto 1996;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Del finanziamento revocato con la delibera del 13 aprile 1994, resta nella disponibilità della regione Veneto, sul pertinente capitolo di spesa, l'ammontare della prima assegnazione pari a L. 8.587.000.000 per la realizzazione del progetto presentato dalla regione Veneto ai sensi della citata legge n. 493/1993. A fronte di tale assegnazione sono trasferite alla regione Veneto L. 3.421.890.000 corrispondenti alla quota parte non ancora versata.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 272

96A6492

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Finanziamento di un progetto della provincia autonoma di Trento compreso nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 19 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla provincia autonoma di Trento ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla ristrutturazione ed ampliamento del padiglione infettivi presso l'ospedale di Rovereto;

Visto il parere del Ministero della sanità trasmesso in data 6 agosto 1996 con la nota n. 100/SCPS/5.11645;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 — programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS — è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla provincia autonoma di Trento relativo alla ristrutturazione ed ampliamento del padiglione infettivi presso l'ospedale di Rovereto, per un importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 2.866.847.673, al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità con i decreti dirigenziali 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 citati in premessa a fronte di un costo complessivo di L. 4.331.677.633.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 273

96A6490

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 giugno 1995 concernente il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria (tabella XXXIII) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 37, relativo all'ordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 37.

Corso di laurea in medicina veterinaria

I. Durata e articolazione del corso di laurea.

1. Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

2. Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria.

II. Accesso al corso di laurea.

3. Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'eccesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della facoltà di medicina veterinaria (quarto comma, della legge n. 341 del 19 novembre 1990).

III. Attività didattiche.

4. L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della facoltà di medicina veterinaria, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività pratica. Alle aree da 1 a 15 del presente ordinamento sono assegnate ulteriori 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di cui al medesimo ordinamento. Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della facoltà di medicina veterinaria, prima dell'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio di facoltà può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà, di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

5. L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio di facoltà, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

6. Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi quattro anni di corso comprende 2700 ore per attività didattica teorico pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedasi successivo capitolo IV), per un totale generale di 4100 ore. La frequenza è obbligatoria.

7. La facoltà di medicina veterinaria, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nel presente ordinamento, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

IV. Moduli professionalizzanti.

8. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà. Il consiglio di facoltà, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma

di attività pratica o seminariale. La facoltà di medicina veterinaria potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli del presente ordinamento ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

9. La facoltà di medicina veterinaria, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra le varie aree diversamente da quanto suggerito nel presente ordinamento sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area ed un massimo di 100 ore per ogni modulo professionalizzante.

V. Corsi integrati e discipline.

10. L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico-disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico-disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nel presente ordinamento come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alla facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio di facoltà attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio di facoltà.

11. Il corso di insegnamento integrato comprende una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico pratica) di almeno 50 ore ed è costituito da uno o più moduli didattici. Tali moduli riguardano l'organizzazione didattica e non l'obbligo orario dei docenti che può essere soddisfatto in modo articolato in più moduli anche di corsi integrati diversi.

VI. Esami.

12. Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria: di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 32 ad un massimo di 33 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio di facoltà potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto in itinere. Il consiglio di facoltà elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

VII. Corso di lingua inglese.

13. Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico-scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

VIII. Tesi ed esame di laurea.

14. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

15. La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

IX. Coordinamento dell'attività didattica.

16. Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio di facoltà stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

X. Strutture didattiche.

17. La facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovrà avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

XI. Tirocinio pratico.

Il tirocinio pratico, di durata semestrale, volto a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione può avere inizio solo dopo il termine delle lezioni ufficiali del quinto anno di corso.

XII. Norme transitorie.

18. Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nel presente ordinamento possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nel presente ordinamento dello stesso settore scientifico disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

XIII. Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline:

19. Le aree didattico-formative, i corsi integrati e le discipline sono i seguenti:

Area 1 - Fisico matematica (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: Fisico matematica (settori scientifico disciplinari A01A, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, B01B, S01B) (100 ore):

fisica;

fisica medica;

biofisica;

matematica;

biomatematica;

calcolo numerico;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche.

Area 2 - Chimica e biochimica (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica finalizzata anche al monitoraggio dell'inquinamento ambientale.

Corso integrato 2.1: Chimica e propedeutica biochimica (settori scientifico disciplinari E05A, E05B) (100 ore):

chimica e propedeutica biochimica;

propedeutica biochimica.

Corso integrato 2.2: Biochimica veterinaria sistematica e comparata (settori scientifico disciplinari E05A, E05B) (50 ore):

biochimica;

biochimica veterinaria sistematica e comparata;

biochimica applicata.

Area 3 - Biologia animale e vegetale (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: Biologia animale e vegetale (settori scientifico disciplinari E01C, E02A, E04B, E11X, E13X, G02A, G09A, G09B, V30A) (100 ore):

zoologia veterinaria;

biologia generale;

biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

genetica;

biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria;

coltivazioni erbacee.

Area 4 - Anatomia degli animali domestici (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici (settore scientifico disciplinare V30A) (100 ore):

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata.

Corso integrato 4.2: Anatomia degli animali domestici (settore scientifico disciplinare V30A) (150 ore):

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria.

Area 5 - Fisiologia degli animali domestici (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi

per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: Fisiologia ed etologia degli animali domestici: (settore scientifico disciplinare V30B) (100 ore):

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale.

Corso integrato 5.2: Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici (settore scientifico disciplinare V30B) (100 ore):

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici.

Area 6 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamentali fattori e meccanismi eziopatogenetici (fisici, chimici, biologici, dismetabolici ed ambientali, che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici ivi comprese quelle condizionate da fattori ambientali. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: Patologia generale veterinaria (settore scientifico disciplinare V31A) (100 ore):

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria.

Corso integrato 6.2: Anatomia patologica veterinaria (settore scientifico disciplinare V31A) (150 ore):

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazione degli animali domestici.

Area 7 - Malattie infettive degli animali domestici (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti dell'igiene e dell'organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari nonché le più usuali metodologie di informazione e documentazione tecnica e scientifica.

Corso integrato 7.1: Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria (settore scientifico disciplinare V32A) (50 ore):

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria.

Corso integrato 7.2: Malattie infettive e patologia aviare (settore scientifico disciplinare V32A) (100 ore):

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare.

Corso integrato 7.3: Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria (settore scientifico disciplinare V32A) (100 ore):

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria.

Area 8 - Farmacologia e tossicologia veterinaria (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana) e dell'ambiente.

Corso integrato 8.1: Farmacologia e tossicologia veterinaria (settore scientifico disciplinare V33A) (100 ore):

farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

chemioterapia veterinaria.

Area 9 - Zootecnica (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici

della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica considerando anche i riflessi dell'allevamento animale sull'ambiente. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: Zootecnia generale e miglioramento genetico (settore scientifico disciplinare G09A) (50 ore):

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

etnologia zootecnica.

Corso integrato 9.2: Zootecnica speciale e tecniche di allevamento (settori scientifico disciplinari G01X, G09A, G09C, G09D) (100 ore):

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche.

Area 10 - Nutrizione e alimentazione animale (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: Nutrizione e alimentazione animale (settore scientifico disciplinare G09B) (100 ore):

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

Area 11 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: Parassitologia e malattie parassitarie (settore scientifico disciplinare V32B) (100 ore):

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria.

Area 12 - Clinica medica veterinaria (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: Semeiotica e diagnostica (settore scientifico disciplinare V33B) (100 ore):

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

Corso integrato 12.2: Patologia medica (settore scientifico disciplinare V33B) (50 ore):

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

Corso integrato 12.3: Clinica medica e medicina legale (settore scientifico disciplinare V33B) (150 ore):

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

Area 13 - Clinica chirurgica veterinaria (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: Patologia e semeiotica chirurgica (settore scientifico disciplinare V34A) (150 ore):

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare.

Corso integrato 13.2: Anestesiologia e clinica chirurgica (settore scientifico disciplinare V34A) (150 ore):

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria.

Area 14 - Clinica ostetrica veterinaria (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfert in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: Clinica ostetrica veterinaria (settore scientifico disciplinare V34B) (150 ore):

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetrica veterinaria.

Area 15 - Ispezione degli alimenti di origine animale (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i metodi e gli obiettivi dell'ispezione sanitaria *ante* e *post mortem* delle diverse specie di animali da macello. Deve inoltre dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza delle attestazioni e delle certificazioni sanitarie e di qualità, necessarie per i responsabili delle produzioni alimentari, al fine della verifica di conformità alla normativa vigente e della necessaria tutela della salute pubbliea. Lo studente sarà pure informato sulla definizione ed attuazione dei metodi di sorveglianza e di controllo, sulla documentazione e sulle registrazioni relative alle misure di autocontrollo, destinate all'informazione delle autorità sanitarie competenti. Sarà dato anche il necessario rilievo alle conoscenze della normativa sanitaria e commerciale sia nazionale che comunitaria, con nozioni basilari del diritto pubblico. Non mancheranno le indispensabili informazioni sulla raccolta dei dati. Da ultimo dovranno essere conosciute le problematiche derivanti dagli stabilimenti di macellazione e trasformazione dell'industria alimentare sull'ambiente.

Corso integrato 15.1: Industrie e controllo di qualità degli alimenti (settore scientifico disciplinare V31B) (100 ore):

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

Corso integrato 15.2: Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti (settore scientifico disciplinare V31B) (100 ore):

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

TABELLA I

Elenco dei moduli didattici ai quali la facoltà di medicina veterinaria deve distribuire le 750 ore di didattica pratica

Area 1 - Statistica informatica applicata alla produzione animale - Settori scientifico disciplinari A01A, A01B, A02A, A03X, A04A, B01B, G09A, S01B, V32A.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - Settori scientifico disciplinari E05A, E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - Settori scientifico disciplinari E01C, E02A, E04B, E11X, E13X, G02A, G09A, G09B, V30A.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfosiopatologica veterinaria - Settore scientifico disciplinare V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - Settore scientifico disciplinare V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - Settori scientifico disciplinari G09A, G09C, G09D.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - Settore scientifico disciplinare G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - Settore scientifico disciplinare V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - Settore scientifico disciplinare V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - Settore scientifico disciplinare V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - Settore scientifico disciplinare V31B.

Modulo professionalizzante
Gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche (settori scientifico disciplinari V30A, V30B) (100 ore):

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario:

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale.

Area 2 - Gestione degli animali selvatici (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni (settori scientifico disciplinari G09C, G09D, V34A) (100 ore):

allevamento degli animali di interesse faunistico;

anestesia veterinaria.

Area 3 - Ambiente e risorse alimentari (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alle capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali alla loro origine e persistenza, ad essere messo nelle condizioni di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presente nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: Ambiente e risorse alimentari (settori scientifico disciplinari E01C, E05B, G09B, G09C, V33A) (100 ore):

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana.

Area 4 - Idrobiologia e acquacoltura (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla

gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: Idrobiologia e acquacoltura (settori scientifico disciplinari E05A, G09B, G09D) (50 ore):

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

Area 5 - Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici (settori scientifico disciplinari V31A, V32A, V32B, V34B) (100 ore):

ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

Area 6 - Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica (settori scientifico disciplinari V31A, V32A, V32B, V33B, V34B) (200 ore):

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologie aviarie;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

Modulo professionalizzante
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

Area 1 - Benessere animale e ambiente (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: Benessere animale e ambiente (settori scientifico disciplinari E05A, E05B, V30B) (100 ore):

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

Area 2 - Farmacologia e patologia (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomo-patologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: Farmacologia e patologia (settori scientifico disciplinari V31A, V33A) (100 ore):

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

Area 3 - Parassitologia (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: Parassitologia e malattie parassitarie (settore scientifico disciplinare V32B) (100 ore):

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria.

Area 4 - Malattie infettive (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: Microbiologia e virologia (settore scientifico disciplinare V32A) (100 ore):

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria.

Corso integrato 4.2: Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare (settore scientifico disciplinare V32A) (150 ore):

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola.

Corso integrato 4.3: Sanità pubblica veterinaria: (settore scientifico disciplinare V32A) (100 ore):

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria.

Modulo professionalizzante
Igiene e qualità degli alimenti di origine animale

Area 1 - Biochimica e tossicologia (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: Biochimica e tossicologia degli alimenti (settori scientifico disciplinari E05B, V33A) (100 ore):

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria.

Area 2 - Anatomia normale e patologica (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: Anatomia normale e patologica veterinaria (settori scientifico disciplinari V30A, V31A) (100 ore):

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia.

Area 3 - Igiene (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: Industrie degli alimenti (settore scientifico disciplinare V31B) (100 ore):

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

Corso integrato 3.2: Igiene e qualità: (settori scientifico disciplinari V31B, G09C) (100 ore):

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale:

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

Corso integrato 3.3: Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati (settore scientifico disciplinare V31B) (150 ore):

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

Corso integrato 3.4: Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole (settore scientifico disciplinare V31B) (100 ore):

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

Modulo professionalizzante
Riproduzione animale

Area 1 - Anatomia e fisiologia (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia delle riproduzioni delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: Anatomia dell'apparato riproduttore animale (settore scientifico disciplinare V30A) (50 ore):

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici.

Corso integrato 1.2: Fisiologia della riproduzione animale (settore scientifico disciplinare V30B) (100 ore):

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale.

Area 2 - Zootecnica e alimentazione (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: Zootecnica e alimentazione (settori scientifico disciplinari G09A, G09B, G09C, G09D) (100 ore):

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica.

Area 3 - Patologia e malattie infettive (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva: deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: Patologia e malattie infettive (settori scientifico disciplinari E05A, E05B, V31A, V32A) (150 ore):

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria.

Area 4 - Ostetricia e ginecologia (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: Patologia della riproduzione (settori scientifico disciplinari V34A, V34B) (100 ore):

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

Corso integrato 4.2: Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione (settore scientifico disciplinare V34B) (150 ore):

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale.

Modulo professionalizzante
Salute e benessere degli animali da compagnia

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia (settori scientifico disciplinari V30A, V30B) (100 ore):

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale.

Area 2 - Allevamento e alimentazione (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia (settori scientifico disciplinari G09A, G09B, G09C) (50 ore):

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione.

Area 3 - Patologia (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: Patologia degli animali da compagnia (settori scientifico disciplinari V32A, V32B) (50 ore):

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria.

Area 4 - Medica (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: Semeiotica e diagnostica (settori scientifico disciplinari E05B, V31A, V33B) (100 ore):

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria.

Corso integrato 4.2: Patologia, clinica e terapia (settori scientifico disciplinari V33A, V33B) (150 ore):

oftalmologia clinica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

Area 5 - Chirurgica (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche (settori scientifico disciplinari V31A, V34A) (150 ore):

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria.

Area 6 - Ostetrico-ginecologica (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: Patologia e clinica (settore scientifico disciplinare V34B) (50 ore):

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e igiene degli allevamenti

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali da reddito (settori scientifico disciplinari V30A, V30B) (100 ore):

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

Area 2 - Gestione dell'azienda zootecnica (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: Gestione dell'azienda zootecnica (settori scientifico disciplinari G01X, G09C) (50 ore):

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

Area 3 - Alimenti zootecnici (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici (settore scientifico disciplinare G09B) (100 ore):

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

Area 4 - Produzioni zootecniche (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche (settori scientifico disciplinari G09A, G09C) (100 ore):

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

Area 5 - Tecnologie d'allevamento (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente (settori scientifico disciplinari G09C, G09D, E05B, V32A) (200 ore):

zootecnica speciale;

avicoltura;

coniglicoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

Area 6 - Patologia nutrizionale e riproduttiva (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: Patologia nutrizionale e riproduttiva (settori scientifico disciplinari V33A, V33B, V34B) (100 ore):

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici.

Modulo professionalizzante
Tecnologia e patologia degli animali da reddito

Area 1 - Anatomia e fisiologia (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali da reddito (settori scientifico disciplinari V30A, V30B) (50 ore):

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale.

Area 2 - Zootecnia e alimentazione (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi, deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: Zootecnia e alimentazione (settori scientifico disciplinari E05A, G09A, G09B, G09C, G09D) (100 ore):

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione e alimentazione animale.

Area 3 - Patologia (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie (settori scientifico disciplinari V31A, V32A, V32B) (150 ore):

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie.

Area 4 - Medica (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: Patologia e clinica degli animali da reddito (settori scientifico disciplinari E05B, V33B) (150 ore):

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

Area 5 - Ostetrico-chirurgica (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico-strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1. Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito (settori scientifico disciplinari V30A, V34A, V34B) (150 ore):

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria.

Area 6 - Farmacologia e tossicologia (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: Farmacologia e tossicologia veterinaria (settore scientifico disciplinare V33A) (50 ore):

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli alimenti;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 25 settembre 1996

Il rettore: MURARO

96A6464

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 411, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico».

Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 411, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 1996.

96A6526

Mancata conversione del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 412, recante: «Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria»

Il decreto-legge 5 agosto 1996, n. 412, recante: «Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 7 agosto 1996.

96A6527

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Ma-Tra Fiduciaria S.r.l.» in Milano, all'esercizio dell'attività fiduciaria

Con decreto ministeriale 23 settembre 1996 la società «Ma-Tra Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

96A6512

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico delle ricerche e delle relative attività di formazione afferenti al Programma nazionale di ricerca per la telemedicina.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1996, n. 1414, è stata affidata alla Olivetti ricerca S.c.p.a. l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al Programma nazionale di ricerca per la telemedicina con tema n. 1 «Sistemi informatici integrati ed integrabili per la gestione ospedaliera» per un importo complessivo di 20 000 milioni di lire — di cui 18 000 milioni di lire per le attività di ricerca e 2.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S p a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

96A6513

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 4 ottobre 1996

Dollaro USA	1521,66
ECU	1898,58
Marco tedesco	993,71
Franco francese	293,62
Lira sterlina	2379,42
Fiorino olandese	885,72
Franco belga	48,261
Peseta spagnola	11,806
Corona danese	259,14
Lira irlandese	2432,07
Dracma greca	6,309
Escudo portoghese	9,919
Dollaro canadese	1120,52
Yen giapponese	13,640
Franco svizzero	1219,16
Scellino austriaco	141,26
Corona norvegese	233,58
Corona svedese	229,84
Marco finlandese	332,89
Dollaro australiano	1202,57

96A6571

UNIVERSITÀ DI PARMA

Rettifica all'avviso di vacanza ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

Si comunica che nell'avviso di vacanza del posto di professore di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di lettere e filosofia per la disciplina di «lingua e letteratura spagnola» titolo del settore scientifico-disciplinare: lingua e letteratura spagnola - L17A, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, è stata indicata per mero errore materiale la sigla L17C, anziché L17A. I termini per la presentazione delle domande restano quelli fissati dal bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1996.

96A6496

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla situazione della Banca d'Italia al 30 giugno 1996
(Situazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 1996)

Nella situazione della Banca d'Italia al 30 giugno 1996 citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte concernente l'attivo, a pag. 52, in corrispondenza del rigo «III - Altre» riportato sotto la voce: «RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI», la cifra: «*461.228.538.897*» deve intendersi eliminata; inoltre nella medesima situazione al 30 giugno 1996, nella parte concernente il passivo, a pag. 53, in corrispondenza del rigo «II - Società costituende» riportato sotto la voce: «ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE», la cifra: «*272.629.315*», deve leggersi: «*272.629.351*»; infine sempre nello stesso passivo riportato nella medesima pagina, in corrispondenza del rigo: «VII - Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)» riportato sotto la voce: «CONTI D'ORDINE», la cifra: «*2.689.578.616.179.517*», deve leggersi: «*2.689.578.616.179.571*».

96A6497

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400